

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Giulia Mentasti, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2022, p. 5 ss.

**L'INCIDENZA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO SULLA TENUTA DI
CONDOTTE OFFENSIVE.
RILEVANZA GIURIDICA DELLA COMUNICAZIONE DEGRADANTE
ONLINE NEL REATO DI DIFFAMAZIONE**

di Tommaso Pietrella

Prendendo le mosse da una breve illustrazione circa il cambiamento antropologico e sociale conseguente alla diffusione delle moderne tecnologie di comunicazione e informazione (ICT), il presente contributo intende smentire l'assunto per il quale, nella valutazione giuridica di un fatto, il medium tecnologico abbia una valenza neutra, consistendo in mero strumento dell'agire umano. La riflessione, pur rivolta alla categoria dei cybercrimes, si incentra in modo particolare sulla divulgazione, sul web e tramite ICT, di contenuti latu sensu ingiuriosi per valutare se tale condotta integri tutti gli elementi tipici della diffamazione. L'esito dell'analisi conduce a sconfessare la logica della mera equiparazione tra strumenti "digitali" e corrispondenti "analogici"

SOMMARIO: 1. Diritto penale e post-modernità. – 2. Profilo criminologico e tratti criminosi della mente digitale. – 3. Informatizzazione senza informazione: gli esiti di una liberalizzazione. – 4. L'impiego di un linguaggio *latu sensu* offensivo nella comunicazione telematica. – 5. Il reato di diffamazione nel *Web 2.0*. – 5.1. L'assenza dell'offeso nel caso di utilizzo di ICT. – 5.2. L'offesa alla reputazione nel contesto dei *Social networks*, *blog*, *forum* e ICT. – 5.3. Turpiloquio *online* ed elemento soggettivo della diffamazione. – 6. Conclusioni.

1. Diritto penale e post-modernità.

In parallelo all'apertura dell'*Internet* al pubblico e alla progressiva diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione¹ si è assistito al diffondersi di molteplici sviluppi patologici nell'uso degli strumenti informatici. La criminalità informatica rappresenta, oggi, una categoria ampia in cui rientrano fenomeni criminosi poliedrici, tanto diversi fra loro da rendere superfluo il tentativo di formulare una definizione che possa contenerli tutti².

¹ D'ora in poi abbreviata con l'acronimo ICT, dall'inglese: *Information and Communication Technologies*.

² Sull'assenza di un'universale definizione di "criminalità informatica" cfr. Cfr. C. PECORELLA, *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, 2006; C. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Informatica, internet e diritto penale*, Giuffrè, 2010, 3^a ed., p. 54 e ss.; M. F. WEISMANN, *International Cybercrime: Recent Developments in the Law*, in R. D. CLIFFORD, *Cybercrime*, Carolina Academic Press, 2011, 3^a ed., p. 257; L. PICOTTI, *La nozione di "criminalità informatica" e la sua rilevanza per le competenze penali europee*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, n. 4, p. 827 e ss. Neppure la Convenzione di Budapest, stipulata in seno al Consiglio d'Europa, in materia di criminalità

Per ragioni di studio è utile richiamare la distinzione tra “reati informatici in senso stretto” (*computer crimes*) – espressione con cui si designano quelle fattispecie incriminatrici di nuova generazione, in cui viene tipizzato un uso anomalo, dannoso o pericoloso, dei processi di “automazione” di dati o informazioni (danneggiamento di dati, accesso abusivo a sistemi, intercettazione di flussi di comunicazione, etc.) – e “reati informatici in senso ampio” o cibernetici (*cybercrime*), ossia fattispecie “comuni” rispetto alle quali l’utilizzo di strumenti informatici, talvolta espressamente indicato nella norma penale, appartiene ad una delle possibili manifestazioni del reato³.

A differenza della categoria dei *computer crimes*, consistente in un novero chiuso e determinato di fattispecie astratte, i reati cibernetici non rimandano ad un gruppo definito di norme incriminatrici. In questo caso, il *cybercrime* esiste come categoria astratta in cui vengono inclusi tutti i corrispettivi virtuali delle fattispecie tipiche: diffamazione *vs* diffamazione via *Web*; sostituzione di persona *vs* furto d’identità digitale etc. Si potrebbe dire, infatti, che ai fini del diritto penale non interessa dove avvenga la pubblicazione dell’offesa reputazionale, se sul giornale cartaceo o su un *social network*: sempre di diffamazione si tratta.

Anche quando il legislatore tipizza il comportamento *online* (è il caso, ad esempio, del cd. *cyberstalking*), attribuendo all’impiego degli strumenti informatici un disvalore differenziato, intende l’utilizzo delle tecnologie quale condotta *alternativa* alle forme di aggressione ordinaria dei beni giuridici tutelati⁴.

informatica ne azzarda una definizione, onde evitare il rischio di una sua celere desuetudine, stante il costante mutamento delle tecnologie e degli strumenti informatici.

³ Si potrebbe allora suddividere la categoria dei reati cibernetici, a sua volta, in due distinte sotto-categorie: reati cibernetici “in senso stretto” e reati cibernetici “in senso ampio”, a seconda che il comportamento deviante mediante l’utilizzo di strumenti informatici sia espressamente previsto dalla fattispecie incriminatrice entro gli elementi del fatto tipico ovvero rappresenti una mera circostanza di fatto nella manifestazione del reato “comune”. Nella prima, può indicarsi, a titolo esemplificativo, l’ipotesi aggravata di cui all’art. 270-*quinquies* c.p., mentre per la seconda, può considerarsi la diffamazione “informatica”, intendendo così la diffusione del contenuto diffamatorio mediante strumenti di comunicazione digitali (fatto rientrante nell’ipotesi “comune” prevista dall’art. 595 c.p.). Si veda, *ex multis*, L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, *Cybercrime. Diritto e procedura penale dell’informatica*, Utet, 2019, pp. 46 e ss., 59 e ss.; L. PICOTTI, (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, 2013, p. 32 e ss; L. PICOTTI, *La nozione di “criminalità informatica*, p. 845 e ss; R. FLOR, [Lotta alla “criminalità informatica” e tutela di “tradizionali” e “nuovi” diritti fondamentali nell’era di internet](#), in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2012, p. 4-5.

⁴ In questo il legislatore non sembra prestare adeguata attenzione al fenomeno della criminalità informatica, considerando l’utilizzo della tecnologia come circostanza che attiene alle modalità esecutive dell’azione, dalla quale far dipendere – al più – un aggravamento della pena. Nel caso di atti persecutori, ad esempio, il disvalore differenziato nell’uso delle ICT sembrerebbe giustificarsi dalla maggiore insidiosità della condotta. Come si argomenterà nel proseguo della trattazione, si ritiene che ridurre l’impiego di mezzi digitali ad una questione di aggravio di pena significa travisare l’importanza di un fenomeno criminale decisamente più complesso. Se poi si volesse ignorare tale considerazione, ci si chiede – rispetto all’art. 612-bis c.p. – se davvero l’aggravamento della pena corrisponda ad un fatto più grave: non sarebbe, forse, più corretto identificare nella tenuta di comportamenti di facile esecuzione e meno invasivi (lo *stalker* che invia *email* seriali comodamente dalla propria abitazione) una minore gravità del fatto (rispetto a quei soggetti che, invece, non si accontentano della comunicazione da remoto e si spingono a forme di interazione sociale diretta, senza la mediazione di dispositivi informatici)?

Nel panorama attuale, dunque, sembrerebbe che la categoria dei reati cibernetici sia fondata sull'assunto per il quale le moderne ICT costituiscono "meri strumenti" adoperati dal delinquente nella commissione del reato: conta la realizzazione dell'evento giuridico, che può alternativamente aversi tramite l'utilizzo di mezzi tradizionali ovvero con strumenti informatici. In quest'ottica, l'*Internet* e le moderne ICT avrebbero un significato "neutrale": sarebbero meri strumenti dell'agire umano, che facilitano o rendono possibili attività di ogni sorta, eventualmente anche quella criminale. Sarebbe allora inutile "prendersele" con l'*Internet* e, in genere, con le tecnologie, che di per sé sarebbero appunto neutrali, dovendosi rimproverare piuttosto chi ne fa un utilizzo distorto⁵.

Orbene, si ritiene che una strategia di contrasto ai reati cibernetici, basata su una simile presunzione di equivalenza degli strumenti digitali di informazione e comunicazione con quelli "tradizionali", non colga affatto nel segno. Bisogna ammettere, al contrario, che le caratteristiche dell'*Internet* e le modalità di sviluppo delle ICT sono tanto pervasive da favorire l'emersione di nuove fenomenologie, un catalogo di comportamenti devianti che – al di fuori di un contesto virtuale – non sarebbero mai stati commessi.

Il sociologo Marshall Mc Luhan, all'approssimarsi dell'Era digitale, nel 1964, constatava che le modalità e le caratteristiche dei mezzi di comunicazione sono capaci di influenzare il modo di vivere e di pensare dell'uomo più radicalmente del contenuto che viene veicolato loro tramite. In una sua opera, l'Autore sosteneva: «*All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us un-touched, unaffected, unaltered. The medium is the message. Any understanding of social and cultural change is impossible without a knowledge of the way media work as environments. All media are extensions of some human faculty – psychic or physical*»⁶. E ancora, in un diverso passaggio: «*Media, by altering the environment, evoke in us unique ratios of sense perceptions. The extension of any one sense alters the way we think and act, the way we perceive the world. When these ratios change, men change*»⁷.

⁵ Un assunto, questo, ampiamente screditato da Umberto Galimberti: «Occorre innanzi tutto farla finita con le false innocenze, con la favola della tecnica *neutrale* che offre solo i *mezzi* che poi gli uomini decidono di impiegare nel bene o nel male. La tecnica non è neutra, perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitando, contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. Non siamo infatti esseri immacolati ed estranei, gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne prescinde. Per fatto che abitiamo un mondo in ogni sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica non è più un oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente, dove fini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi». U. GALIMBERTI, *Psiche e techne: l'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, 1999, p. 34. Per una riflessione critica circa la neutralità della tecnologia si rimanda ai lavori di Luciano Floridi. Tra i più recenti, si segnala: L. FLORIDI, *On Good and Evil, the Mistaken Idea That Technology Is Ever Neutral, and the Importance of the Double-Charge Thesis*, in *Philosophy & Technology*, 2023, vol. 36, n. 60, reperibile online sulla pagina dell'editore link.springer.com.

⁶ E.M. MC LUHAN - Q. FIORE, *The Medium is the Message: An Inventory of Effects*, Gingko Press, 2001, p. 26.

⁷ *Ivi*, p. 41.

Sono passati diversi anni da quando Mc Luhan indagò l'influenza dei modelli di comunicazione sul comportamento umano. Oggi, sul piano delle scienze sociali, sembra esserci unanimità nel ritenere che l'evoluzione della tecnologia e lo sviluppo dell'*Internet* abbiano inciso tanto pervicacemente sulle abitudini di vita, personale e collettiva, da penetrare fin dentro l'interiorità umana. V'è chi segnala l'approssimarsi di una "mutazione antropologica dell'umano", in cui la mente analogica pre-insurrezione digitale cede velocemente il passo ad un sistema cervello/mente diverso: "la mente tecno-liquida"⁸. Lo studio di questa metamorfosi psicosociale, supportata da riscontri neuroscientifici, evidenzia la de-strutturazione e ri-strutturazione della mente umana, ossia l'emergere di nuovi processi cognitivi, sensoriali, comportamentali etc., tali per cui può validamente sostenersi che la mente dei cd. *nativi digitali*, la generazione post-rivoluzione digitale, sia diversa rispetto a quella dei loro ascendenti⁹.

L'analisi del *cybercrime* sembrerebbe confermare, sul piano delle condotte illecite, l'esistenza di "tipologie criminose" nuove, ancorché astrattamente riconducibili nel quadro di fattispecie tipiche già esistenti ("tradizionali" potremmo dire), nelle quali è possibile ravvisare i segni della metamorfosi psicosociale in atto. Certo, occorre ammettere che la categoria dei cd. *cybercrimes* non ha una morfologia unitaria, in quanto essa varia necessariamente a seconda del ruolo che gli strumenti informatici, l'*Internet* e le moderne ICT, assumono nella commissione del reato e nel contesto concreto. Ciò nondimeno, si ritiene possibile ritagliare, all'interno della categoria dei reati cibernetici, tipologie criminose che presentano tratti ben distinti da quelle tradizionali e che sono espressione di quello stesso mutamento antropologico di cui le altre scienze hanno già segnalato il realizzarsi. Rispetto a tale insieme di reati, la valutazione delle tecnologie adoperate e delle caratteristiche della Rete rileva sul piano della spiegazione causale degli eventi, per cui diviene impossibile comprendere la genesi della condotta illecita, le sue modalità e l'evento da essa prodotto, se prima non si è compreso il ruolo concretamente svolto dalle ICT impiegate o, ad esempio, il particolare segmento di *cyberspace* implicato nel fatto (*forum, blog, social network, chat istantanee, siti Web, etc.*).

Prendere consapevolezza che le modalità di sviluppo delle tecnologie e la struttura dell'*Internet* possono influenzare un determinato agire e, in generale, alterare il prodursi di particolari accadimenti consente di contestualizzare il fatto storico entro scenari alternativi, ai quali dovrebbe corrispondere un diverso inquadramento giuridico (talvolta dal legislatore, talaltra dal giudice) o un'adeguata risposta sanzionatoria.

La questione, ovviamente, interessa un ampio catalogo di comportamenti posti in essere mediante strumenti informatici. Tra questi, abbiamo scelto di analizzare l'impiego di un linguaggio *latu sensu* offensivo dell'onore altrui, il cd. turpiloquio, nella

⁸ Cfr. T. CANTELMÌ, *La mente tecno-liquida ai tempi di internet: una nuova sfida per la comprensione umana*, in *Psicologia Contemporanea*, 2020, gennaio-febbraio, p. 38.

⁹ L'esplorazione della mente umana nel corso della mutazione antropologica ancora in atto è stata per anni ed è tutt'ora al centro della ricerca di Cantelmi, il quale ne ha approfondito le caratteristiche a partire dal saggio T. CANTELMÌ - B. TORO - M. TALLI, *Avatar. Dislocazioni mentali, personalità tecno-mediate, derive autistiche e condotte fuori controllo*, Magi edizioni, 2010. Per un quadro sintetico dei tratti della mente tecno-liquida si rimanda a T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità: nuovi scenari (evolutivi?) per la salute mentale*, in *Modelli della Mente*, 2017, n. 1, pp. 7-69.

comunicazione digitale, per valutare se e in che modo la contestualizzazione del fatto entro dinamiche virtuali incida sulla sua qualificazione giuridica.

La metodologia adottata in queste brevi note comprende l'analisi di dati empirici di saperi extragiuridici, nella convinzione che la natura stessa del diritto penale sia composita, complessa, irriducibile al mero tecnicismo¹⁰. Lo sguardo del penalista, si ritiene, è sempre rivolto all'osservazione dei fenomeni sociali ed è per questo chiamato a dialogare con gli altri saperi. Uno dei profili della scienza penalista si risolve, infatti, nel cd. «*rerum cognoscere causas*: secondo il principio della condivisione dei saperi, il sapere empirico e le scienze sociali, che attengono alle materie regolate, non sono "divisi" tra i poteri dello Stato, ma comuni»¹¹.

Il dialogo con l'epistemologia extragiuridica è infatti essenziale per capire la diversità (antropologica, sociologica, *etc.*) tra le fenomenologie devianti emerse con lo sviluppo tecnologico e i fenomeni sociali del passato (ai quali sono rivolte le norme penali e quelle di altri settori già presenti nel nostro ordinamento), e – conseguentemente – per poter attuare, sul piano del diritto e della scienza penale, schemi e modelli di gestione del fenomeno più adeguati. Una gestione, tuttavia, non esclusivamente penale, anzi, solo in ultima istanza penale.

2. Profilo criminologico e tratti criminosi della mente digitale.

L'analisi prende dunque le mosse dall'architettura delle ICT. Si è soliti utilizzare l'espressione "rivoluzione del Web 2.0"¹² per indicare il passaggio da un Web di natura "statica", incentrato prevalentemente su una comunicazione di tipo unidirezionale, a un Web "dinamico", composto da applicazioni che favoriscono l'interazione diretta tra singoli utenti, i quali – oltre a fruire dei contenuti digitali inseriti – concedono la possibilità di produrli e condividerli in prima persona. Questo mutamento ha un'evidente ricaduta sul tipo di comunicazione sociale: si afferma infatti un modello di comunicazione orizzontale, interattiva, "dal basso", opposto alle modalità dei mezzi di

¹⁰ Si rimanda, sul punto, alle riflessioni di Massimo Donini, al quale si deve una lineare ricostruzione del pensiero filosofico sviluppato nel tempo attorno alla natura e agli scopi del diritto e della scienza penale nonché un importante contributo alla loro definizione. Cfr., *ex multis*, M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, 2004; M. DONINI, *Democrazia penale e ruolo della scienza*, in G. INSOLERA (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Monduzzi Editoriale, 2005, pp. 27 e ss; M. DONINI, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'uropeismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2010, pp. 127 e ss; M. DONINI, *Scienza penale integrale: il rapporto con le altre scienze*, in ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Giuffrè, 2011, pp. 121 e ss.; M. DONINI, *Scienza penale e potere politico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n.1, 2015, pp. 95 e ss.

¹¹ M. DONINI, *Scienza penale e potere politico*, p. 134.

¹² Cfr. M. MURERO, *Comunicazione post-digitale. Teoria interdigitale e mobilità interconnessa*, Libreria universitaria, 2014, p. 61. Il termine, secondo questa accezione, è stato per la prima volta utilizzato dall'editore Tim O'Reilly nell'ottobre 2004, nel corso di una conferenza sul mondo digitale. Per una più approfondita analisi si rimanda a T. O'REILLY - J. BATTELLE, *Web Squared: Web 2.0 Five Years On*, O'Reilly Media Inc., 2009.

comunicazione tradizionali (film, giornali, radio, libri, programmi televisivi), incentrati sulla diffusione di contenuti confezionati “dall’alto”. Si pensi ad applicazioni come *Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter, Youtube* etc., in cui non c’è un’unica fonte che diffonde informazioni in modo unilaterale, ma sono i singoli individui, in autonomia, ad interagire tra loro.

Si moltiplicano poi le applicazioni che consentono la comunicazione interpersonale¹³ cd. *one-to-one*, in cui mittente e destinatario interagiscono istantaneamente senza alcuna mediazione: *WhatsApp, Telegram, Snapchat, Tinder*, etc. Il cuore della transizione verso il *Web 2.0* è, in sostanza, la trasformazione dell’*Internet* da flusso di informazioni digitali a spazio per l’interazione sociale¹⁴.

La virtualizzazione della socialità e la “tecno-mediazione della relazione” attraverso diversi canali, quali *chat, social network, forum, blog* etc., disegnano un nuovo schema di relazione con l’altro, così strutturato: “uomo-macchina-uomo”¹⁵. Questa forma di interazione sociale su piattaforme o mediante strumenti digitali ha tratti peculiari rispetto a quella che avviene “faccia a faccia”, in quanto risente delle caratteristiche dei nuovi *media* (“nuovi”, oramai, solo per dire) e della diversa forma di comunicazione che li contraddistingue, caratterizzata da «ipertestualità, ipermedialità, elevata velocità, sostanziale anonimato, giochi di identità, superamento dei normali vincoli spaziotemporali, parificazione dello *status* sociale, accesso a relazioni multiple, insorgenza di emozioni imprevedibili, anarchia e libertà di trasgressione»¹⁶.

L’indagine sugli effetti, anche criminologici, prodotti dal processo di virtualizzazione della socialità sul comportamento umano ha evidenziato l’attivazione di specifici processi intrapsichici, sulla scorta dei quali è possibile interpretare e spiegare la tenuta di determinate condotte. Si ritiene, infatti, che la *cyber-criminologia* goda di una

¹³ Cfr. M. CASTELLS, *Comunicazione e Potere*, trad. italiana, EGEA – Università Bocconi Editore, 2014, pp. 59 e ss. Secondo l’Autore: «La comunicazione interpersonale deve essere tenuta distinta dalla comunicazione a livello sociale. Nella prima, mittenti e destinatari sono i soggetti della comunicazione. Nella seconda, il contenuto della comunicazione ha la potenzialità di essere diffuso alla società nel suo intero: questo è ciò che abitualmente si chiama *comunicazione di massa*. La comunicazione interpersonale è interattiva (il messaggio è inviato *one-to-one* con annessi circuiti di feedback), mentre la comunicazione di massa può essere interattiva ma anche unidirezionale. La comunicazione di massa è generalmente unidirezionale (il messaggio è inviato da uno a molti, come accade con i libri, i giornali, i film, la radio e la televisione). [...] Con la diffusione di Internet, però, è emersa una nuova forma di comunicazione interattiva, caratterizzata dalla possibilità di inviare messaggi *many-to-many* [...] Chiamo *autocomunicazione di massa* questa forma storicamente nuova di comunicazione».

¹⁴ Cfr. L. PICOTTI, *I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, in *Giur. merito*, 2012, n.12, p. 2523.

¹⁵ «È fluida, consente espressioni narcisistiche di sé, esalta l’*emotivismo*, è provvisoria, liquida e senza garanzie di durata, è ambigua e indefinita: la connessione (cioè la tecnomediazione della relazione grazie alla tecnologia digitale) è dunque la più straordinaria ed efficace forma di relazione per l’uomo “liquido”». T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, p. 20.

¹⁶ T. CANTELMÌ - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, p. 13. Simile catalogo si ritrova anche in G. PERRONE, *Crimini online come risultato di un sistema di interconnessione digitale. Una riflessione cyber criminologica*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2021, n. 3, p. 240, ove si indicano le seguenti caratteristiche: rapidità, immaterialità, a-territorialità e transnazionalità, insieme alla possibilità di agire in anonimato.

propria autonomia concettuale, rinvenendosi nell'agire *online* una fenomenologia comportamentale completamente diversa¹⁷.

Procedendo ad un'approssimativa analisi dei fattori criminologici rispetto al *cybercrime*, merita particolare attenzione la cd. *Space Transition Theory of Cyber Crimes*¹⁸, a mente della quale soggetti con un comportamento criminale represso nella "vita reale" sono invece liberi nel *cyberspace* di assecondare la loro "propensione" criminosa, assumendo così contegni criminali che, altrimenti, non avrebbero tenuto a causa del loro *status* o della loro posizione socioculturale.

Vi sarebbero, infatti, diversi fattori in grado di incidere sulla mente umana e di suscitare l'impulso criminale: la possibilità di fluidificare la propria identità, ossia la possibilità illimitata di assumere le somiglianze e i caratteri di chi si vuole, mista all'assoluto anonimato che almeno apparentemente sembra offrire la Rete. Il convincimento che non sia possibile risalire alla reale identità dell'internauta provocherebbe, quindi, un generalizzato senso di sicurezza, in grado di vanificare l'efficacia deterrente delle norme penali¹⁹ e, soprattutto, di quelle etico-sociali.

Le caratteristiche del *Web*, secondo altri autori, agevolano un processo di "deindividuazione"²⁰ nella mente di tutti gli utenti della Rete, così favorendo comportamenti meno altruistici, più egoistici nonché più aggressivi²¹. La teoria della cd. *deindividuazione*, elaborata dalla psicologia sociale e dalla sociologia²², poi estesa alle scienze criminali, fa riferimento ad uno stato mentale di perdita di autoconsapevolezza e autocontrollo, per effetto del quale l'individuo diviene capace di porre in essere azioni con fortissime connotazioni negative, aggressive, crudeli, che in contesti di normale soggezione a inibizioni soggettive, morali e sociali non avrebbe mai commesso.

Altri autori insistono maggiormente su aspetti diversi. In particolare, si riconosce alla Rete una capacità "disinibente" sul comportamento umano, di liberazione da

¹⁷ Cfr. K. JAISHANKAR, *Cyber Criminology: Evolving a novel discipline with a new journal*, in *International Journal of Cyber Criminology*, 2007, vol. 1, n. 1, p. 1 e ss. L'autore, fondatore della rivista "International Journal of Cyber Criminology", spiega in questo breve elaborato la necessità di delineare un'apposita disciplina, ritenendo che la realtà virtuale e la comunicazione mediata dal computer abbiano introdotto nuove forme di devianza, reati e controllo sociale. Secondo la definizione dell'Autore, dunque, per "cyber-criminologia" dovrebbe intendersi "lo studio delle cause dei reati che vengono commessi nel *cyberspace* e delle conseguenze da essi prodotti nello spazio fisico".

¹⁸ Cfr. K. JAISHANKAR, *Space Transition Theory of Cyber Crimes*, in F. SCHMALLEGGER – M. PITTARO, *Crimes of the Internet*, Prentice Hall, 2008, p. 283 ss.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Traduzione del termine inglese "Deindividuation".

²¹ Cfr. C. DEMETRIOU – A. SILKE, *A Criminological Internet 'Sting'. Experimental Evidence of Illegal and Deviant Visits to a Website Trap*, in *British Journal of Criminology*, 2003, n. 43(1), p. 213 e ss. Sulle conseguenze psicopatologiche dell'effetto dissociativo e di deindividuazione si rimanda anche a G. CAVIGLIA - R. PERRELLA, *Dipendenza da Internet. Adolescenti e adulti*, Maggioli, 2014, p. 23 e ss.

²² Si è iniziato a parlare di teoria della *deindividuazione* sin dalle origini della psicosociologia. Tra i primi, ne parla Gustave Le Bon (in *Psychologie des foules*, I ed., 1895), il quale descrive come l'essere inserito in un gruppo, una folla, è un'esperienza psicologicamente trasformante, a causa dell'anonimato, della suggestione e contagiosità emotiva che un'aggregazione sociale è in grado di offrire ai suoi membri. Si veda, per approfondimenti, P. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina Raffaello, 2007.

resistenze tanto esteriori (si pensi alle semplici limitazioni spazio-temporali che impedirebbero la comunicazione tra due determinati individui), quanto interiori, consentendo il superamento di quelle barriere psicologiche che nella realtà inibiscono l'espressione di pensieri, bisogni e azioni²³. Gli studi che ne hanno approfondito le cause e le implicazioni prendono le mosse da una semplice constatazione: le persone che si intrattengono *online* assumono spesso contegni diversi e/o utilizzano espressioni che *offline*, nella realtà, non avrebbero mai utilizzato. Dietro un aggressivo e insistente *cyber stalker* potrebbe celarsi, nella realtà, un bambino timido e solitario; o ancora, ci si potrebbe intrattenere per *Internet* alla ricerca di informazioni o esperienze (ad esempio di natura sessuale) che altrimenti non si sarebbero mai ricercate fuori dalla Rete.

Numerosi sono gli elementi del *cyberspace* che sarebbero in grado di indebolire le resistenze e i freni inibitori di ciascuno di noi²⁴. Il primo, e forse il principale, è un *anonimato dissociativo*²⁵: l'*username* di una *e-mail*, il nome e l'immagine di un profilo *social*, le informazioni personali e le foto ivi pubblicate, sono tutti elementi da cui si dovrebbe desumere l'identità del soggetto con cui si interagisce. Tali informazioni, tuttavia, sono inserite spontaneamente dall'internauta e non hanno possibilità di riscontri esterni²⁶, sicché basta il mendacio ad alterare i tratti della propria personalità. La possibilità di assumere identità fittizie consente, allora, di tenere comportamenti *online* estranei allo stile di vita e allo *status* che il soggetto mantiene nella realtà, attenuando quel senso di vulnerabilità correlato al cd. *self disclosing* e *acting-out*²⁷. Tale sostanziale anonimato è, però, descritto come dissociativo: l'identità digitale rappresenta un'espressione della personalità segregata in un contesto autonomo e separato, non integrato con l'identità personale reale. In considerazione di ciò, qualora il soggetto assuma *online* un contegno ostile (si parla in letteratura di "*flaming*"²⁸), è possibile che egli divenga capace di fuggire

²³ Cfr. *ex multis*: J. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, in *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2004, Vol. 7, n. 3, p. 321 e ss. L'autore in particolare individua sei fattori preminenti: «*dissociative anonymity, invisibility, asynchronicity, solipsistic introjection, dissociative imagination, and minimization of authority*. [...] *Personality variables also will influence the extent of this disinhibition. Rather than thinking of disinhibition as the revealing of an underlying "true self," we can conceptualize it as a shift to a constellation within self-structure, involving clusters of affect and cognition that differ from the in-person constellation*». Similmente anche: P. WALLACE, *La psicologia di Internet*, Cortina, 2017, p. 134 e ss.

²⁴ Ci si attiene, nel presente elaborato, a quanto rilevato da J.R. SULER in *The Online Disinhibition Effect*, p. 321 e ss, ovvero in *Psychology of the Digital Age: Humans Become Electric*, Cambridge University Press, 2016, p. 95 e ss. Mette conto osservare che anche altri autori hanno esaminato l'effetto di "disinibizione" prodotto dalla Rete, evidenziando però cause e sintomi diversi. Si veda, ad esempio: H. JOINSON, *Disinhibition and the Internet*, in J. GACKENBACH (a cura di) *Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications*, 2° ed., 2007, p. 63 e ss. Secondo l'Autore, al centro dell'effetto di disinibizione vi sarebbe, in modo particolare, l'anonimato, le cui implicazioni sarebbero essenzialmente di due tipi: da una parte *self-disclosure* e/o *flaming* e, dall'altra, *sensation seeking*.

²⁵ Cfr. J.R. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, p. 322.

²⁶ Nella sostituzione di persona, il soggetto che assume un'identità fittizia è, per lo meno, obbligato ad attenersi ai suoi tratti genetici/somatici essenziali. Difficilmente un soggetto di sesso maschile, di mezza età, potrebbe assumere l'identità di una giovane ragazza come invece accade nel *cyberspazio*.

²⁷ Vi si sofferma, sufficientemente, A.H. JOINSON, *Disinhibition and the Internet*, p. 64, con numerosi richiami bibliografici.

²⁸ *Ivi* p. 67

il senso di responsabilità delle proprie azioni, come se le restrizioni morali e i processi cognitivi del super-io fossero temporaneamente sospesi dalla psiche *online*.

L'*invisibilità*, pur contribuendo all'anonimato, ha valenza autonoma, in quanto si riconosce capacità disinibente anche in contesti in cui la reale identità degli internauti non sia necessariamente sconosciuta²⁹. Si è osservato, infatti, che nella *comunicazione mediata dal computer* (acronimo: CMC), specialmente quella basata su scambio di messaggi istantanei, gli interlocutori sono liberi di esprimersi senza preoccuparsi di come essi possano apparire o quale reazione essi provochino. Nell'interazione *online*, infatti, manca l'espressività di quelle reazioni (ad esempio di noia, stupore, ribrezzo e altri segni di disapprovazione o indifferenza) che, nel contatto visivo, inibirebbero la comunicazione di taluni contenuti.

L'*a-sincronicità*³⁰ delle relazioni *via-chat*, ossia la possibilità di rispondere a intervalli di tempo più o meno prolungati, vanifica l'efficacia inibente di un'interazione immediata e spontanea. In assenza di riscontri immediati, infatti, il flusso dei pensieri dell'internauta rischia di virare verso forme di disinibizione, che altrimenti, nella comunicazione istantanea, sarebbero state immediatamente intercettate.

L'assenza di stimoli facciali e vocali nella comunicazione testuale può causare un'alterazione dei freni inibitori a causa di una possibile *introiezione solipsistica* dell'interlocutore. Con tale espressione John Suler intende riferirsi a quel processo interiore in forza del quale, in una relazione basata sullo scambio di messaggi di testo, la mente umana tende ad attribuire all'interlocutore virtuale (le cui sembianze sono neutre) tratti personali, fisici e vocali, conformi a proprie rappresentazioni interne, influenzate da aspettative, desideri e bisogni. Ciò determina l'introiezione psichica di un personaggio, modellato (inconsciamente) in base alla propria fantasia³¹. Per effetto di questa proiezione psicologica, l'internauta – sostiene Suler – sentirebbe dentro di sé maggior sicurezza nel rapporto (quasi dominasse l'altro, lo conoscesse nell'intimo) e assoluta libertà di dire o agire secondo la propria fantasia.

Sempre sul piano dell'immaginario individuale, la possibilità di dissociazione tra proprie azioni *online* e identità personale (anonimato dissociativo) sommata alla possibile creazione di personaggi immaginari (introiezione solipsistica) determinano l'emergere di un diverso fattore di disinibizione: *l'immaginazione dissociativa*. Consapevolmente o inconsciamente le persone possono avvertire che i personaggi che essi hanno creato "esistono" nel *cyberspace* e vi si possono rifugiare scappando dalle responsabilità, inconvenienti e incombenze che invece sperimentano nella realtà³². Il cyberspazio diviene, in sostanza, il teatro di novelle fantastiche nelle quali proiettare desideri, ansie, rancori etc. trovando quel lieto fine che nella realtà non pare realizzabile.

²⁹ Cfr. J.R. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, p. 322

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ivi*, p. 323; cfr. anche J.R. SULER, *Psychology of the Digital Age*, p. 102 e ss.

³² L'*immaginazione dissociativa* ha una propria autonomia concettuale rispetto al cd. anonimato dissociativo. Per anonimato dissociativo si intende la possibilità di avvalersi di una semplice identità fittizia (una non-identità). Nell'immaginazione dissociativa il soggetto provvede alla costruzione di un proprio sé, alternativo a quello reale, con il rischio di provocare una crisi identitaria. Cfr. sempre J.R. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, p. 324.

Infine, le stesse caratteristiche del *cyberspace* e la struttura della Rete stimolerebbero negli utenti una *minimizzazione dello status e dell'autorità*. È evidente, infatti, che nella Rete i ruoli sociali sbiadiscono e la veste delle autorità non è immediatamente riconoscibile, sia perché non sono percepibili quei caratteri che indiziano lo *status* di una persona o ne rappresentano l'autorevolezza così come avviene nella dimensione fisica (si pensi semplicemente all'uniforme di un poliziotto), sia perché la Rete si caratterizza come contesto "anarchico", di parificazione sociale, in cui ognuno ha possibilità d'espressione. Il *cyberspace* diviene allora il luogo del riscatto sociale, della disinibizione, in cui manca autorità che possa esprimere disapprovazione o dalla quale ci si possa aspettare ritorsione³³.

Potremmo a questo punto ritenere che le caratteristiche della Rete sono tali da facilitare una doppia dissociazione da parte dell'internauta: quella tra identità *reale* e identità *digitale*³⁴; quella tra interlocutore *digitale* e persona *reale*. Non essendo immediatamente percepibili le reazioni emotive o psicologiche suscitate nell'altro, nonché le conseguenze patite concretamente da quest'ultimo, l'internauta può sentirsi libero di espandere in modo incontrollato il proprio Io, le proprie passioni, pulsioni, sentimenti e desideri, nell'impressione di aver interagito con un'entità virtuale che cessa di esistere una volta disconnessi dalla Rete. Per tali ragioni, in alcuni casi, sembra che lo schema "fisiologico" di interrelazione sociale "uomo-macchina-uomo", degeneri in un diverso schema, questo "patologico", in cui l'interlocutore, inteso nella sua essenza di persona, scompare e il soggetto rimane solo con sé stesso davanti uno schermo. Viene allora in rilievo un nuovo rapporto, secondo lo schema "uomo-macchina", che però è solo un'illusione: seppure mediata da strumenti informatici, infatti, si tratta sempre di una relazione *interpersonale*³⁵.

L'analisi di questi processi intrapsichici induce a concludere che le moderne ICT, le loro modalità di sviluppo, possano rappresentare – in dati contesti – fattori di rischio rispetto a comportamenti antisociali che non sarebbero stati tenuti senza tali strumenti. Questo giudizio prognostico (senza una data ICT il soggetto non avrebbe offeso, diffamato, minacciato, denudato sé stesso etc.) non assume semplicemente che

³³ *Ibidem*.

³⁴ Se si analizzano le caratteristiche della Rete ci si accorge che questa dissociazione tra sé "reale" e sé "virtuale" è alla base stessa del funzionamento di alcune sue applicazioni. Si prenda in considerazione il funzionamento del noto *social network* "Instagram", ove è l'utente stesso a decidere quali contenuti pubblicare e condividere con la sua rete di collegamenti. Quando diffonde immagini della propria vita personale, infatti, l'utente provvede a selezionare i contenuti che più lo interessano, facendo una cernita di eventi, momenti personali, stati d'animo, che egli intende condividere. In altre parole, si condivide solo ciò che si vuol mostrare, dando un'immagine di sé insuscettibile di raffigurare la complessità della vera identità personale.

³⁵ Si rimanda sul punto a T. CANTELMÌ - M. TALLI, *Psicopatologia del Cyberspazio. Dislocazioni mentali, personalità avatar-mediate, derive autistiche e condotte fuori controllo*, in *Modelli per la mente*, 2008, vol. I, p. 33, ove gli Autori distinguono con precisione 4 fasi evolutive nel progressivo sviluppo di una *Internet-dipendenza*, nel cui culmine viene descritto il passaggio da una relazione "uomo-macchina-uomo" (ove la Rete è percepita come un mezzo di comunicazione interpersonale) ad una forma di relazione tipo "uomo-macchina", per effetto della quale, anche se il soggetto comunica con altre persone, queste vengono percepite come oggetti di proprio piacere.

l'informatizzazione delle attività umane abbia facilitato la tenuta del comportamento: assume, piuttosto, che senza un profilo su un *social network*, l'autore della diffamazione non avrebbe mai pubblicato su un giornale, affisso volantini, riferito in pubblico o comunicato ad altri un'offesa all'altrui reputazione.

Quando si afferma che fuori da un dato contesto tecnologico il comportamento antisociale non sarebbe stato tenuto, si vuole dunque intendere che l'attuale struttura dell'*Internet* e di determinate ICT hanno favorito l'esternazione di un impulso/volontà antisociale altrimenti inesistente o, al limite, represso nella realtà, che si è manifestato nella (o tramite la) Rete a causa di quei processi di disinibizione, de-individuazione, dissociazione etc. che si riscontrano solo in contesti virtuali³⁶.

La consapevolezza che la complessa evoluzione digitale e la struttura delle tecnologie di massa hanno effettivamente modificato il registro delle strutture mentali e sensoriali dell'uomo, le forme di sentire il rapporto con sé, con gli altri e con il mondo³⁷, induce dunque a ritenere che determinati comportamenti devianti siano espressione di fenomenologie peculiari e non equiparabili a quelle "tradizionali".

3. Informatizzazione senza informazione: gli esiti di una liberalizzazione.

Occorre considerare che, rispetto a comportamenti tenuti *online* o implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, non è sempre agevole comprendere il confine tra lecito e illecito. È un dato costante il riscontrarsi nella prassi, rispetto agli autori di reati cibernetici, il versare in situazioni di errore di diritto, tali per cui il soggetto agente ignorava, all'epoca del fatto, l'illiceità normativa della propria condotta. L'erronea convinzione della liceità del proprio agire o, quantomeno, l'ignoranza del precetto penale dipende da molteplici coefficienti, non riconducibili unicamente alla sfera cognitivo-personale del soggetto criminale.

Bisogna prendere atto, a tal proposito, di una diffusa diseducazione del digitale, ovvero al corretto utilizzo della Rete, la cui conoscenza è di fatto rimessa all'autoistruzione degli utenti. Mentre le modalità di funzionamento di una data ICT o di un particolare applicativo informatico possono facilmente apprendersi con il tempo e con la pratica, l'istruzione alle regole per un appropriato e sano utilizzo, in assenza di chi la impartisca, è semplicemente rimessa al buon senso degli utenti, spesso insufficiente a cogliere le situazioni di rischio. La mancanza di un'adeguata educazione all'interazione "uomo-macchina-uomo" espone, infatti, gli utenti della Rete a fenomeni

³⁶ In termini simili si esprime anche P. GALDIERI in, *Il diritto penale dell'informatica: legge, giudice e società*, Giappichelli, 2021, p. 283: «L'astrazione della vittima facilita l'azione del delinquente in quanto determina la riduzione dei freni inibitori. Tale astrazione non è frutto di un processo mentale deviato, di rimozione, *ma sono le stesse metodologie telematiche ad impedire di vedere la persona su cui ricade effettivamente la condotta*» (corsi nostri).

³⁷ Cfr. D. LA BARBERA, *La Rete che connette, la Rete che cattura: metafore della "esperienza" Internet*, in T. CANTELMÌ - M. TALLI - C. DEL MIGLIO - A. D'ANDREA (a cura di), *La mente in internet. Psicopatologia delle condotte on-line*, Piccin, 2000, p. 23.

di vittimizzazione cibernetica (si pensi a chi ignora le pericolose conseguenze della condivisione di materiale erotico autoprodotta) nonché a rischi di dipendenza e di sviluppo patologico nell'uso di strumenti informatici (le cd. *Internet-related psychopathologies*), i quali favoriscono l'assunzione di comportamenti antisociali.

Questa lacuna incide in particolar modo sulla categoria dei cd. "nativi digitali", per i quali l'esperienza del digitale non è confinabile in un segmento limitato della loro esistenza, secondo una dicotomia spazio virtuale/spazio reale, ma rappresenta, piuttosto, la realtà di maggiore interazione sociale, specie in assenza di controlli e limitazioni da parte di coloro che ne hanno cura. A differenza delle precedenti generazioni, per le quali la differenza tra realtà fisica e digitale è più accentuata e possono, quindi, sopperire alla mancata formazione replicando nella dimensione virtuale quei modelli educativi appresi nel corso del loro vissuto, i nativi digitali sono sprovvisti di questo sapere ed apprendono a rapportarsi con l'altro, le regole del vivere comune, direttamente nella Rete, imitando³⁸ il comportamento che gli utenti di una determinata comunità virtuale sembrano adottare³⁹.

³⁸ Questo processo di imitazione comportamentale caratterizza tanto i nativi digitali quanto le precedenti generazioni. Si rimanda sul punto a S. HURLEY, *Imitation, Media Violence, and Freedom of Speech*, in *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, 2004, vol. 117, n. 1/2, pp. 165 e ss., ove l'Autrice analizza le scoperte e le indagini più rilevanti nell'ambito delle neuroscienze cognitive, della neuropsicologia, della psicologia sociale e delle teorie dell'evoluzione culturale. L'apprendimento sociale mediante *imitazione* non sarebbe esclusivamente un meccanismo dell'età infantile, ma avrebbe un'influenza pervasiva anche in fasi di età più avanzata. L'essere umano avrebbe in sé una tendenza imitativa, non semplicemente quale risultato di un autonomo processo deliberativo, ma quale inconscio strumento cognitivo. Secondo tale processo, subire o assistere ad un dato comportamento – tenuto da altri soggetti – aumenterebbe, senza che la persona ne sia consapevole, la possibilità di assumere quello stesso comportamento.

Sul piano della psicologia sociale tale fenomeno è stato da tempo definito come "effetto camaleonte": l'essere umano tenderebbe ad associare un certo comportamento ad un dato contesto sociale, per cui la percezione di sé entro specifici stereotipi sociali attiverebbe automaticamente la tenuta di quegli atteggiamenti associati allo *status*. L'effetto camaleonte, infatti, non sarebbe un procedimento consapevole, sicché la relazione tra gli stimoli che il soggetto riceve e gli effetti che essi producono sul proprio comportamento non è immediatamente percepibile (*ivi*, p. 171-172, ove si richiama il lavoro di T. CHARTRAND - J. BARGH., *The Chameleon Effect*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1999, vol. 76, n. 6, pp. 893-910).

³⁹ Secondo l'analisi di Cantelmi e Lambiase, nel panorama attuale, alla luce della mutazione antropologica prodotta dalla rivoluzione digitale, sarebbe possibile distinguere due distinte generazioni: quella degli adulti di oggi, definita «"generazione-di-mezzo" (affascinati dalla tecnologia e alti utilizzatori della stessa, ma dotati di un sistema mente-cervello predigitale e figli di una generazione pre-digitale oggi in estinzione) e i bambini [adolescenti e giovani adulti] di oggi, "nativi-digitali" (cresciuti cioè in costanti immersioni telematiche attraverso i videogiochi, il cellulare, il computer, l'MP3 e pertanto dotati di nuove organizzazioni cognitive-emotive e forse di un cervello diverso)». L'evoluzione della Rete e la sua pervasività avrebbero segnato radicalmente l'esperienza umana, provocando un distacco netto tra le due generazioni.

Queste nuove generazioni sembrerebbero assumere modelli comportamentali, non dalla precedente generazione (che sentono distante e anacronistica), ma direttamente dalla Rete. Secondo gli Autori: «[i nativi digitali] non hanno come riferimento la comunità degli adulti, poiché, grazie alla tecnologia, vivono in comunità tecnoreferenziate e prevalentemente virtuali, nelle quali costruiscono autonomamente i percorsi del sapere e della conoscenza. È in questo contesto che si assiste ad un fenomeno straordinario: il silenzio degli adulti e lo smarrimento dei figli, che potremmo definire "figli orfani di maestri". I "figli orfani di

L'assenza di un'autorità che regoli l'interazione tra gli utenti e di una pur minima educazione al digitale favorisce l'emersione di un sistema di regole di azione e relazione "autopoietiche", alle quali si rifanno gli utenti di una determinata applicazione informatica⁴⁰. Emergono in questi contesti virtuali modelli comportamentali autoctoni, talvolta consistenti in forme di interazione che altrove non sarebbero socialmente approvate, ma la cui ripetizione – all'interno di quella data comunità – ne provoca la normalizzazione⁴¹. Basti considerare lo stile comunicativo e il registro linguistico adottato su *social networks* come *Facebook*, ove l'interazione degli utenti è segnata da un linguaggio semplicistico, diretto e di immediata comprensione, da espressioni forti e sintagmi altamente espressivi. È oramai pacifico che la comunicazione dei *media* digitali, e in particolar modo quella che si riscontra sui *social networks*, abbia assunto tratti del tutto peculiari (tali anche da introdurre nella lingua italiana significativi mutamenti, segno – questo – di una società che cambia e si sviluppa), che la distinguono in modo netto dal registro di esposizione altrimenti utilizzato⁴².

Si consideri ancora, a titolo esemplificativo, la condivisione di materiale sessualmente esplicito non richiesto: il cd. *cyber-flashing* (o anche esibizionismo digitale). Tale pratica viene comunemente percepita come una forma di aggressione *online*, specialmente in ambienti virtuali in cui l'internauta non si aspetta dalla generalità degli utenti la tenuta di un simile contegno (il caso più frequente riguarda utenti di sesso femminile che ricevono, tramite messaggistica istantanea, un'immagine raffigurante i genitali maschili). Il medesimo comportamento, tuttavia, è ritenuto inevitabile o, perfino, apprezzabile qualora ci si sposti entro lo spazio virtuale di altre applicazioni

maestri" sono però "nativi digitali", dunque capaci costruire comunità tecnoreferenziate di bambini e di adolescenti, dotate di tecnologie e saperi propri, che non hanno più bisogno di adulti. Ed ecco profilarsi una nuova emergenza: l'emergenza educativa». T. CANTELMINI - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, p. 48.

⁴⁰ Cfr. V. DE ROSA, *La formazione di regole giuridiche per il "cyberspazio"*, in *Dir. Informatica*, fasc. n. 2, 2003, p. 367.

⁴¹ Secondo l'indagine di alcuni autori, la pervasività di comportamenti antisociali all'interno delle comunità digitali ha prodotto nel tempo una loro normalizzazione. Specialmente le nuove generazioni mostrano maggiore tolleranza e abitudine nei riguardi di condotte *online* offensive, aggressive o denigratorie (come la ricezione di materiale pornografico non richiesto, frasi ingiuriose etc.), nonché una spiccata attitudine a minimizzare il significato di questi comportamenti e dei loro effetti. Cfr. a tal riguardo: C. HASLOP - F. O'ROURKE - R. SOUTHERN, *#NoSnowflakes: The toleration of harassment and an emergent gender-related digital divide, in a UK student online culture*, in *The International Journal of Research into New Media Technologies*, 2021, Vol. 27, n. 5, pp. 1418 e ss. Altrettanto interessante: A. CAPUTO - F. ROSSI - V. LEPRE - F. DI VENOSA, *Esibizionismo*, in R. BRUZZONE - A. CAPUTO (a cura di), *Criminologia dei sex offender aspetti psicopatologici, investigativi e giuridici*, Giuffrè, 2019, p. 170, ove si osserva una mutata percezione dell'esibizionismo, in parte provocata dall'uso frequente di nudo da parte dei *media* teoricamente non pornografici, dalla diffusione capillare di immagini erotiche, nonché da un atteggiamento dei *media* tradizionali, ove il fenomeno del *cyber-flashing* e dell'esibizionismo in pubblico è spesso associato ad argomentazioni divertite.

⁴² Cfr. a tal riguardo R. ORAZI - S. FORNARI, *La sicurezza sociale della Rete: nuovi modelli educativi per gli adolescenti*, in *Sicurezza e scienze sociali*, 2017, vol. V, n. 3, p. 169: «La nascita dei *social network* ha poi modificato completamente la comunicazione e ha creato anche un nuovo «ecosistema dell'aggressività su Internet» (Palfrey e Gasser, 2009: 9), che ha fatto nascere un nuovo linguaggio in cui si è insinuata la possibilità di ferire o sminuire le persone con cui si comunica per affermare la propria personalità a loro danno» (la citazione ivi indicata si riferisce a J. PALFREY - U. GASSER, *Nati con la rete*, Rizzoli, 2009).

informatiche. È il caso di alcune applicazioni per incontri (se ne è parlato, in modo particolare, rispetto a *Grindr*⁴³), nel cui contesto la condivisione di immagini pornografiche non richieste rappresenta un comportamento normalizzato, al quale non è necessariamente attribuita una connotazione negativa⁴⁴.

Si aggiunga, poi, che il *cybercrime* rappresenta, in alcuni casi, l'aggiornamento in chiave tecnologica, da parte della giurisprudenza, di fattispecie incriminatrici esistenti. Questa consolidata ermeneutica, seppure ritenuta conforme all'ordinamento giuridico e ai principi che regolano la materia penale (primo fra tutti il principio di legalità e i suoi corollari), lascia pur sempre un margine di incertezza⁴⁵, per cui può risultare non agevole comprendere l'illeceità di una propria condotta.

4. L'impiego di un linguaggio *latu sensu* offensivo nella comunicazione telematica.

Nella prefazione alla prima importante opera di Eugenio Florian, "La teoria psicologica della diffamazione", Enrico Ferri scriveva: «Per questo reato, come per altri che più sentono le variazioni dell'ambiente sociale, è avvenuto che, mentre le condizioni di vita collettiva profondamente mutate (colla diffusione immensamente maggiore della stampa quotidiana, colla partecipazione sempre crescente di tutti alla vita pubblica, colle associazioni, ecc.) hanno esercitato una radicale influenza sul fenomeno più o meno criminoso; dall'altra parte invece legislatori e magistrati hanno continuato e continuano ad occuparsi di questo reato coi tradizionali e sonnolenti principii teorici, nati in condizioni sociali profondamente diverse e tramessi per fedecommesso, di trattato in trattato, di codice in codice, di sentenza in sentenza»⁴⁶.

⁴³ Cfr. S. PAASONEN – B. LIGHT – K. JARRETT, *The Dick Pic: Harassment, Curation, and Desire*, in *Social Media + Society*, 2019, Vol. 5, n. 2, p. 4.

⁴⁴ Cfr. ad esempio D. TEXTBRIT, *Is an unsolicited dick pic ban progressive or just lame?*, in *Dazed*, 23 settembre 2019 (*dazeddigital.com* – consultato il 10 settembre 2022), ove il giornalista – commentando l'introduzione nel codice penale dello Stato del Texas di una nuova fattispecie atta a sanzionare l'invio di materiale pornografico non richiesto (il cd. *cyber-flashing*) – evidenzia, anzi, come la nuova legislazione potrebbe incidere negativamente sulla "comunità LGBT". Riferisce, infatti, che per un utilizzatore di *dating app* come "Grindr" ricevere materiale pornografico autoprodotta, senza il previo consenso, rappresenta un comportamento non necessariamente aggressivo e rileva, in ogni caso, che sia talmente diffuso che gli utenti dell'applicazione ne sono insensibili.

⁴⁵ È il caso, ad esempio, del reato di appropriazione indebita recentemente applicato all'ipotesi di sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi presenti, provvedendo successivamente alla cancellazione degli stessi e alla restituzione del computer "formattato". È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale, Sez. II, 07/11/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 10/04/2020), n.11959, in *Cass. pen.*, 2020, fasc.11, pp. 4159 e ss. con nota di M. CARANI, *L'appropriazione indebita dei dati informatici: perché i files si possono considerare cose mobili*), che ha ritenuto di poter qualificare i dati informatici (*files*) come "cose mobili" ai sensi della legge penale. Secondo la Corte, infatti, tale soluzione ermeneutica non violerebbe il principio di legalità, sotto il profilo della determinatezza e tassatività, trovando fondamento in una considerazione evolutiva dell'oggettività giuridica tutelata, secondo un'interpretazione «logico-sistemica, assiologica e per il principio dell'unità dell'ordinamento, non in via analogica».

⁴⁶ E. FERRI, Prefazione a E. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione. Studio sociologico-giuridico*, f.lli Bocca

È passato ben più di un secolo da quando il Ferri scriveva queste note, ma, bisogna ammetterlo, sembra che siano scritte proprio per noi. Si è infatti esaminato, richiamando brevemente alcuni studi criminologici e di psicosociologia, come lo sviluppo dell'*Internet* e delle ICT abbia esercitato un'influenza determinante sull'espandersi di un fenomeno "più o meno" – per riprendere le parole del Ferri – criminoso: l'utilizzo *online* di un linguaggio che impiega espressioni degradanti. Non si tratta, è il caso di ripeterlo, di una semplice innovazione delle modalità con cui può essere lesa l'onore altrui, bensì – visto l'istaurarsi di un processo evolutivo dell'esistenza umana – del mutamento degli stessi soggetti che, a diverso titolo, sono interessati da un fatto di reato: autore, vittima e società⁴⁷.

La diffusione tra gli internauti – specie su *blog*, *forum* e piattaforme *social* come *Facebook* – di un registro linguistico alternativo, spesso distinto da basso livello culturale e da espressioni forti, virulente e offensive, è un dato oggettivo, la cui spiegazione risiede in quei fattori precedentemente accennati: "deindividuazione", efficacia disinibente della Rete, diseducazione al digitale e "normalizzazione" dei comportamenti.

Trascurando in questa sede le ragioni di contingenza processuale (come, ad esempio, la difficoltà, a livello d'indagine, di risalire agli autori delle pubblicazioni *online*⁴⁸ e ad affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio), servirsi della sanzione penale per censurare la divulgazione di contenuti *latu sensu* offensivi può celare il rischio di un utilizzo del diritto penale con valore moralizzatore⁴⁹. Preso atto

Editori, 1893, p. VII.

⁴⁷ È una constatazione che, implicitamente, sembra riferibile anche al Ferri, quando sostiene che "le condizioni di vita collettiva" sono "profondamente mutate". Nelle parole dell'Autore, questo mutamento non viene infatti rapportato al singolo individuo, alle condizioni personali del diffamatore, ma alla dimensione collettiva. La diffamazione – prescindendo ora dalle argomentazioni della Scuola Positiva, di cui gli Autori citati fanno parte – è un reato che vive e si modella in base allo sviluppo del contesto socio-culturale di riferimento. Non solo perché il bene giuridico lesa, la reputazione, attiene alla proiezione dell'individuo nel suo ambiente sociale (non riducendosi quindi ad uno stato individuale, estraneo al contesto esterno), ma, anche, per il fatto che la suscettibilità lesiva delle forme d'espressione impiegate è parametrata al significato e al valore che una data comunità di individui attribuisce ad esse. Così, ad esempio, anche A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico criminali*, Torino, 2018, p. 559: «L'ipotesi di partenza è che il concetto di reputazione, preso in sé, non possa essere correttamente compreso se non inquadrandolo anche dal punto di vista sociologico, data la natura prettamente funzionale di questo bene».

⁴⁸ L'acquisizione di dati informatici, come il *file* di *Log*, utile a collegare il *client* alla persona fisica che abbia effettivamente acceduto al *server*, è particolare insidiosa rispetto alla pubblicazione di espressioni diffamanti, in quanto secondo le leggi penali degli ordinamenti angloamericani, nel cui territorio sono allocati la maggior parte dei *servers* (ad esempio quello di *Facebook*), tale condotta non sempre costituisce reato – con ciò ostando ad una proficua cooperazione giudiziaria basata principalmente sul "principio di mutualità". Tuttavia, la giurisprudenza è corsa ai rimedi, ritenendo conforme a "criteri logici" e a "condivise massime di esperienza" dedurre la corrispondenza tra autore di un *post* e titolare dell'*account* dall'omessa denuncia di un uso illecito del proprio profilo, eventualmente realizzato da terzi. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. Sez. V, 22/06/2022, n. 40309), infatti: «L'omessa denuncia del c.d. "furto di identità", da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione di post "incriminati", [può, ndr.] costituire valido elemento indiziario (Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez)».

⁴⁹ Un cenno a questo effetto *latu sensu* eticizzante del reato di diffamazione si rinviene in A. VISCONTI,

dell'esistenza di un vuoto educativo rispetto all'uso del digitale, sopperito dall'autoistruzione di quei comportamenti praticati all'interno di comunità virtuali "techo-referenziate" (tra cui, per l'appunto, l'utilizzo di un diverso registro comunicativo), il diritto penale si sostanzia allora in uno strumento educativo, utilizzato per accrescere tra gli internauti una sensibilità al rispetto altrui oggi assente o poco sviluppata e per imporre, mediante minaccia di sanzione, il corretto registro linguistico nelle interazioni digitali.

Constatare la pervasività di interazioni sociali più virulente nella CMC ed assumere un atteggiamento critico rispetto all'utilizzo del diritto penale non significa, certo, arrendersi ad un dato di fatto, sostenendo una decriminalizzazione di fatto (o di diritto) della diffamazione sulla base della frequenza di reati commessi. Se non vi fosse "censura" rispetto alla possibilità di dire tutto quel che si vuole si porrebbe in serio pericolo la tenuta di una società libera e democratica⁵⁰. Come sosteneva Ferrando Mantovani, infatti, «la *democrazia*, se da un lato si differenzia dalla tirannide perché è *libertà*, anche di parola, dall'altro si differenzia altresì dall'anarchia perché è *limite*»⁵¹. Occorre però domandarsi se, date le dimensioni del fenomeno, le soluzioni sinora proposte da chi, a vario titolo, attua una strategia di contrasto (giudici e legislatore) siano soddisfacenti.

L'atteggiamento della giurisprudenza e di parte della dottrina rispetto all'impiego di espressioni offensive nella comunicazione *online* è icasticamente rappresentato da una recente sentenza della Cassazione⁵², da cui è utile prendere le mosse. Il caso riguarda la pubblicazione nella sezione "commenti", presente in calce ad un articolo diffuso su un *forum online*, di espressioni quali "terrorità", "paganità" e "bestialità" che, seguendo il filo argomentativo dell'autore, sono state ritenute lesive del decoro e della reputazione dei soggetti citati nella pubblicazione, ai quali, quelle espressioni, erano appunto riferite⁵³. La difesa, invitava la Corte a rivalutare l'offensività del linguaggio impiegato,

Reputazione, dignità, onore, p. 595: «Come si è già avuto modo di osservare, però, in una prospettiva di riforma sembrerebbe opportuno, quanto meno, interrogarsi sull'effettiva necessità, considerati i fondamentali principi di sussidiarietà e frammentarietà propri del diritto penale, di mantenere una tutela anche penalistica della dignità in sé considerata, o quanto meno sulla legittimità della sua attuale estensione. *In fin dei conti, sembra a chi scrive che un'attività di puro presidio delle 'buone maniere' possa ragionevolmente risultare estranea ai compiti di un diritto penale liberale*» (corsivi nostri).

⁵⁰ Cfr. E. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, pp. 10 e ss.

⁵¹ F. MANTOVANI, *Parere Pro Veritate*, in *Esiste ancora il reato di diffamazione?: analisi di un clamoroso caso giudiziario*, Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, Roma, 1984. Sulla necessità di una tutela penale rispetto alle offese all'onore si rimanda, esemplificativamente, al Carrara, il quale indicava le relative fattispecie come appartenenti alla categoria dei "delitti naturali" (cfr. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, p. 6). Più di recente si sono levate numerose voci in dottrina contro l'utilizzo della sanzione penale in materia dei delitti d'onore. Sul punto si rinvia, tra i tanti, a A. MANNA, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Arch. Pen.*, 2012, n. 3, pp. 989 e ss.

⁵² Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 12/04/2019, n. 30737.

⁵³ Il testo integrale dello scritto diffamatorio, epurato dall'indicazione dei soggetti coinvolti, è il seguente: «Nell'articolo che segue descritto un concentrato di paganità e terrorità come raramente capita di leggere. Da una parte il senso naturale della Giustizia l'uso della forza mai gratuito e solo come estrema ratio, dall'altra la bestialità Levantina, la sopraffazione fine a sé stessa, l'irrazionalità, il delirio degli istinti

rapportando il canone interpretativo al contesto sociale in cui tale divulgazione si era svolta: “una discussione da *Web*” (accostata – non è chiaro se dal giudice relatore, che riporta i motivi del ricorso, o dallo stesso difensore, che li ha proposti – alle discussioni “da bar”)⁵⁴.

La Cassazione, rigettando l’impostazione proposta, ritiene irrilevante «il fatto che l’invettiva sia stata posta in essere nell’ambito di un forum su internet in cui i partecipanti sono adusi a lasciarsi andare a commenti anche pesanti sui vari temi trattati». Nel ragionamento della Corte, il carattere diffamatorio della condotta è infatti oggettivamente scolpito nelle “frasi ed espressioni utilizzate”, sicché l’impiego di strumenti di comunicazione telematica, lungi dallo scriminare il fatto, aggraverebbe al più l’offesa arrecata, data la capacità amplificativa del mezzo.

Traspare poi dalle argomentazioni impiegate l’idea che il ricorso alla fattispecie di cui all’art. 595, c. 3, c.p., costituisca lo strumento di politica criminale adatto a contrastare la «schiera di “opinionisti social” [cui] spesso si associano i cosiddetti “odiatori sul *Web*”, che non esitano – spesso dietro l’anonimato – ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo», così scongiurando il rischio che la Rete diventi una “zona franca” in cui poter dire tutto ciò che si pensa.

L’assunto da cui muove la Corte è, quindi, che il ricorso a strumenti di comunicazione telematica non muta la natura diffamatoria del contenuto divulgato. In altre parole: il *medium* è neutrale.

Il caso, dunque, ci dà modo di saggiare la validità della tesi secondo la quale le caratteristiche di una data ICT e/o di taluni “ambienti” della Rete hanno un’influenza diretta sul fatto, inteso come insieme di condotta ed evento, tale da trasformarne i connotati sociologici e giuridici. Urge, di conseguenza, una riflessione sull’influenza della CMC nella realizzazione del fatto, per comprendere se e in che misura il linguaggio offensivo incontenuto, irrispettoso, degradante e virulento mediante ICT debba essere sussunto entro la fattispecie astratta del reato di diffamazione, come tradizionalmente interpretata.

Il timore che si riscontra quando a questioni di diritto penale si affianchino percorsi argomentativi di natura extragiuridica (antropologica, psicosociale, criminologica, come si è fatto nella prima parte di questo scritto) è quello di dirigersi, più o meno consapevolmente, verso derive personologiche, in deroga al principio secondo il quale

incontrollati. Stavolta i terroni si sono trovati di fronte a un padano armato e la storia è andata diversamente da come in genere va. Molto istruttivo».

⁵⁴ La difesa invitava la Corte a riconsiderare la continenza espressiva secondo *standards* più laschi, così da poter ritenere scriminante il diritto di cronaca o di critica dell’imputato. La Corte, di contro, ricordando che “la continenza” non costituisce un criterio per valutare la sussistenza del reato, bensì uno dei parametri (insieme alla pertinenza e alla veridicità della notizia) in forza dei quali stabilire se vi sia stato un esercizio del diritto di critica e di cronaca con valore scriminante, rigetta nel merito la questione. Si ritiene, infatti, che l’offesa all’onore essenzialmente gratuita, ingiustificata e fine a sé stessa, non rappresenti mai esercizio del diritto di cronaca o di critica. La continenza espressiva, canone che esclude l’antigiuridicità e non la tipicità, non è quindi un elemento su cui occorra discutere se, nel caso concreto, la condotta dell’imputato non abbia consistito (a monte) un esercizio del suo diritto di critica o di cronaca.

il diritto penale è costruito e si costruisce attorno al fatto, non all'attore⁵⁵. Sono i fatti materiali – lo richiede lo stesso dettato costituzionale – oggetto di tipizzazione legale, non gli autori di reato e le diverse tipologie di delinquente. Così, rapportando il caso al reato di diffamazione, quello che la Cassazione definisce “opinionista social” o “odiatore sul Web”, altro non è che un diffamatore, l'autore che ha commesso il fatto di cui all'art. 595 c.p., come potrebbe esserlo un giornalista, un politico, una casalinga.

Tenere in conto del mutamento antropologico innescato dalla rivoluzione digitale non significa però spingere verso un diritto penale del tipo criminologico, con ciò suggerendo, *de iure condito*, di escludere determinati autori dal novero dei soggetti attivi della fattispecie, ovvero, *de iure condendo*, di distinguere tanti tipi legali quante sono le fenomenologie, virtuale e/o reale, in cui potrebbe concretizzarsi l'offesa al bene giuridico. Del resto, non sarebbe neanche corretto configurare due diverse tipologie delinquenziali esclusivamente in base all'utilizzo, o meno, di strumentazione informatica. Per rimanere in tema dei delitti contro l'onore, la distinzione reato tradizionale e *cybercrime* in senso lato è meramente concettuale e classificatoria. Essa si poggia sull'impiego di dispositivi informatici per la diffusione delle comunicazioni, senza tuttavia nulla implicare rispetto alla diversità fenomenologica. La circostanza per la quale la pubblicazione di uno scritto ingiurioso avvenga tramite stampa e diffusione di un quotidiano cartaceo o, piuttosto, sul portale telematico della medesima testata giornalistica (soggetti, quindi, professionali) non pare⁵⁶, di primo acchito, sottendere una diversità sul piano fenomenologico.

Ciò nonostante, si sostiene che la considerazione delle tecnologie impiegate, delle loro caratteristiche di sviluppo e di utilizzo da parte degli utenti della Rete riveli, in taluni casi, una diversità del “fatto”, non meramente soggettivistica, che spinge l'utilizzo di un linguaggio offensivo al di fuori delle tipologie legislative di riferimento, ovvero impone una diversa considerazione in sede sanzionatoria. Risulterebbe, quindi, essenziale identificare il ruolo che l'*Internet* e le moderne ICT hanno assunto rispetto alla tenuta di un dato comportamento, perché potrebbe condurre ad una diversa applicazione della norma penale.

5. Il reato di diffamazione nel Web 2.0.

Passiamo, quindi, a valutare l'incidenza delle moderne ICT rispetto all'impiego di uno stile comunicativo alternativo, nel tentativo di dimostrare che quella diversità fenomenologica già riscontrata sul piano extragiuridico può, altresì, darsi sul piano delle qualificazioni giuridiche. Per fare ciò è necessario esaminare come i singoli elementi del

⁵⁵ Senza dilungarsi sul principio di materialità, si rimanda ad A. FIORELLA, voce “Reato (dir. pen.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, 1987, pp. 779 e ss., per un inquadramento complessivo degli argomenti.

⁵⁶ È, questo, un assunto a cui non prestare troppa fede, utile esclusivamente al proseguo della presente trattazione. Per essere precisi, infatti, si dovrebbe approfondire meglio gli effetti del passaggio della stampa classica a quella *online* da parte dei soggetti che si occupano professionalmente di informazione, qui non ancora esplorati.

reato di diffamazione si atteggiavano rispetto al fenomeno del linguaggio offensivo, degradante e virulento *online*.

Così ricostruito e circoscritto l'oggetto di questa indagine, ne risultano esclusi i casi in cui la lesività della comunicazione derivi dall'addebito di un determinato fatto⁵⁷ o quelli in cui la diffusione del contenuto diffamatorio rappresenti esercizio del diritto di cui all'art. 21 Cost. Diamo qui per presupposto, infatti, che, in base ai parametri generalmente applicati (verità del fatto, pertinenza e continenza)⁵⁸, lo scritto non meriti la tutela accordata dall'ordinamento giuridico alle manifestazioni del proprio pensiero e che l'utilizzo delle espressioni diffamanti non possa ritenersi giustificato ex art. 51 c.p.

5.1. L'assenza dell'offeso nel caso di utilizzo di ICT.

Riformulando le fattispecie di ingiuria e diffamazione, il Codice Rocco non ha riproposto la distinzione previgente fondata sull'addebito di un fatto determinato (diffamazione) o indeterminato (ingiuria), così lasciando agli interpreti il compito di individuarne il criterio differenziale. La giurisprudenza e la dottrina, pressoché unanimemente⁵⁹, hanno da sempre ritenuto che la distinzione tra ingiuria e diffamazione dovesse rinvenirsi nella presenza o nell'assenza dell'offeso⁶⁰. Non si tratta, quindi, di un diverso oggetto giuridico, genericamente individuato nell'onore, nel decoro e/o nella reputazione. Secondo l'esegesi conforme al dettato normativo, il minor disvalore di

⁵⁷ Si interroga, in un'ottica *de iure condendo*, dell'opportunità della tutela penale rispetto alle offese all'onore altrui che non si siano sostanziate in attribuzione di fatti determinati. A. VISCONTI: «Resterebbe, tuttavia, aperta la questione se sia opportuno sanzionare penalmente le imputazioni diffamatorie che non consistano in "fatti determinati", la cui potenzialità lesiva nei confronti della reputazione appare certa, ma che, a seconda della maggiore o minore vaghezza, potrebbero presentare contorni così sfumati da non potersi considerare come realmente incidenti sull'onore inteso come 'identità stimabile' della persona». A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, pp. 569. La questione sembra successivamente risolta dall'Autrice nel senso di «continuare a riservare alla (eventuale) natura circostanziata e puntuale dell'addebito un mero ruolo di aggravamento sanzionatorio», dal momento che: «da un lato, come si è visto, la "determinatezza" di un fatto non è così facilmente definibile o predicabile; d'altro canto, poi, una simile configurazione andrebbe contro un dato acquisito nella prassi, relativo alla verificabilità o falsificabilità anche di addebiti non strettamente determinati» (p. 637).

⁵⁸ Interessante la riflessione circa l'utilizzo dei canoni di verità, pertinenza e continenza quali elementi del fatto tipico della diffamazione piuttosto che come presupposti per l'applicazione della scriminante ex art. 51 c.p. in A. TESAURO, *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, n. 4, pp. 1083 e ss. Riconduce alla tipicità della lesione dell'onore la verità del fatto e la continenza espressiva, più recentemente, anche A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, pp. 549 e ss., nonché pp. 590 e ss.;

⁵⁹ In senso contrario, si veda ad esempio la posizione di E. ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, in *Trattato di diritto penale coordinato da Florian*, Milano, 1934, p. 228 ripreso da E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, p. 136.

⁶⁰ Si sofferma, sul punto, il V. MANZINI in, *Trattato di diritto penale italiano. Delitti contro la persona*, Vol. VIII, ed. 4°, Torino, 1964, pp. 367 e ss., richiamando in nota la *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, pp. 401 e ss. Si veda anche: D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*, Vol. I, Torino, 2014, p. 353; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I reati contro la persona*, 2011, ed. 4°, Padova, p. 214; E. MUSCO, *Bene giuridico*, p. 134 e la bibliografia ivi indicata.

un'offesa all'onore pronunciata in presenza dell'offeso deriverebbe quindi dalla «possibilità di una immediata reazione difensiva atta a neutralizzare o, comunque, ad attenuare gli effetti lesivi della manifestazione ingiuriosa»⁶¹.

La distinzione tra diffamazione e ingiuria nel codice Rocco, secondo il criterio indicato dal Carrara⁶² e già adottato dal Regolamento sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio decenni prima⁶³, fu accolta benevolmente dal legislatore del '30, in quanto ritenuto di maggiore semplicità e precisione⁶⁴.

L'intervenuta depenalizzazione dell'ingiuria ci obbliga a riflettere con maggiore attenzione su questo criterio, posto oggi come discrimine tra lecito e illecito, per comprendere se e in che modo la diffusione di espressioni ingiuriose tramite ICT si risolve in una comunicazione in "presenza" o in "assenza" dell'offeso.

Secondo i più recenti orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di "presenza", utile ancora oggi a distinguere il reato di diffamazione dall'illecito civile dell'ingiuria, «implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call-conference, audioconferenza o videoconferenza)»⁶⁵. La Corte di Cassazione ritiene dunque necessario indagare caso per caso, avendo riguardo alle specifiche caratteristiche dello strumento di comunicazione adoperato, se può darsi "presenza" o "assenza" dell'offeso, di modo che: se l'offesa è diretta a una persona fisicamente "distante", essa costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene tra autore e destinatario. Al contrario, nel caso in cui la comunicazione mediante ICT è indirizzata, dal soggetto agente, ad altre persone oltre all'offeso, ovvero è indirizzata ad almeno due persone (presenti o distanti) e riguarda un assente, essa configura il reato di diffamazione⁶⁶.

⁶¹ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, p. 354. Nello stesso modo F. MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 215: «Sulla base della concezione costituzional-personalistica dell'onore, l'ingiuria e la diffamazione presentano identità di oggetto giuridico, tutelando entrambe l'onore nel senso personalistico sopraprecisato e si differenziano soltanto in quanto tipologie offensive diverse di uno stesso bene. La *ratio* della distinzione sta nel fatto che l'offesa all'onore quale valore obiettivo della persona è meno grave se pronunciata in presenza del solo offeso».

⁶² Cfr. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale. Esposizione dei delitti in specie*, ed. 7^o, Vol. III, Firenze, 1903, p. 24.

⁶³ Cfr. P. MAGRI (a cura di), *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, Bologna, 1862, p. 55, art. 329: «Le ingiurie verbali alla persona presente, e la diffamazione di un assente seguita in presenza di due o più persone, sono punite colla pena prescritta nell'articolo precedente o colla ritrattazione in iscritto o in voce». Documento reperibile online alla URL: «https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Regolamento_penale_StatoPontificio_1831.pdf» (consultato il 23 settembre 2022).

⁶⁴ In tal senso si esprimeva il Rocco nella *Relazione al Re sul codice penale*, dichiarando di aver voluto superare la confusione dei concetti creatasi in seno alla vigenza del codice previgente. Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, p. 398.

⁶⁵ Cassazione penale, Sez. V, 4/03/2021, n. 13252, § 2.2.

⁶⁶ *Ibidem*, § 2.1.

Facendo applicazione di questo principio la giurisprudenza ha qualificato come diffamazione: la divulgazione di espressioni offensive su una “bacheca” Facebook⁶⁷ oppure tramite l’inserzione di “commenti” a “post” o video caricati da altri⁶⁸; l’invio di una *e-mail* denigratoria ad una serie di destinatari, inclusa – in copia – la persona offesa⁶⁹; l’inserimento di contenuti offensivi all’interno di un “gruppo” di utenti di *WhatsApp*, a cui partecipava anche l’offeso⁷⁰; la pubblicazione di “commenti” offensivi in apposita sezione in calce ad articoli di giornale, *forum* o *blog online*⁷¹.

A nostro parere, nella soluzione accolta dalla Cassazione, che pure si propone di indagare di volta in volta le caratteristiche delle ICT coinvolte nella commissione del fatto, emerge un concetto di “presenza” incapace di cogliere le specificità delle moderne ICT e di dare ad esse opportuna rilevanza. Tale ermeneutica sembra, infatti, ancorata ad una visione “analogica” delle comunicazioni, ove la presenza o assenza degli attori coinvolti nel fatto si definisce in base alla mera sincronicità spazio-temporale dell’interazione sociale. A nostro avviso, non basta escludere il reato di diffamazione nei casi di videochat o audiochat, in cui offensore e offeso dialogano tra loro come fossero l’uno di fronte all’altro, per poter dire di aggiornare in chiave tecnologica le fattispecie esistenti.

La “presenza” o “assenza” – in relazione al *cyberspazio* – si coglie, invero, nel sistema di interconnessioni che l’*Internet* è in grado di offrire. La connessione alla Rete tramite sistemi digitali (*blog, social network, forum, e-mail, instant-messaging, etc.*), infatti, trasforma le coordinate spazio-temporali⁷² generalmente utilizzate per situare la comunicazione entro certi limiti, estendendo la dimensione spaziale oltre confini fisici e diluendo quella *temporale*. L’alternativa “comunicazione sincronica/comunicazione diacronica”, che nelle forme tradizionali *faccia a faccia* o *epistolare* è evidente, sfuma quando ci si confronta con la cd. CMC, data l’istantaneità che la contraddistingue e che la ravvicina più ad un dialogo tra presenti che a quello tra distanti. L’esserci *qui e ora*, nella realtà materiale, esige un *aut aut*: c’è o non c’è. Nel *cyberspazio* l’identità virtuale dell’internauta, l’*account*, è perennemente presente, visualizzabile; può essere in qualunque momento destinatario di una comunicazione, ancorché il soggetto, che ne è titolare, sia connesso o meno. Quindi, mentre la comunicazione tra due o più internauti può essere sincronica o diacronica a seconda che entrambi siano connessi o meno alla Rete nel medesimo istante, la comunicazione tra due o più profili *online* è sempre istantanea, perché essi permangono sulla Rete anche quando il soggetto se ne

⁶⁷ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 21/10/2021, n. 4239.

⁶⁸ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 07/02/2020, n.17944.

⁶⁹ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 04/03/2021, n. 13252.

⁷⁰ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 10/06/2022, n. 28675.

⁷¹ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 29/10/2015, n. 8275.

⁷² Cfr. G. BOCCIA ARTIERI, *Forme e pratiche della socievolezza in Rete: connessi in pubblico*, in *Sociologia della comunicazione*, 2011, vol. 41-42, p. 51: «Quello che è accaduto è che nell’evoluzione mediale si è modificata la connessione tra atto del comunicare e comprensione, quindi tra il versante di produzione e quello del consumo o di emissione e ricezione. I media rielaborano la forma della dimensione spazio-temporale della comunicazione consentendo al rapporto tra produzione, distribuzione e consumo di contenuti di giocare attorno a differimento e tempo reale, delocalizzazione e presenza».

disconnette. La presenza o l'assenza dell'offeso, che in forme di comunicazione tradizionale era una condizione dominabile, nella CMC diviene un elemento ingovernabile da parte degli utenti, i quali dialogano con identità virtuali, ignorando se, nell'istante in cui trasmettono un contenuto, i soggetti che ne sono titolari siano connessi o meno.

Il concetto di "presenza" nella CMC, più che essere valutato in base a coordinate di spazio e tempo (concetti, come abbiamo visto, del tutto malleabili in contesti virtuali), dovrebbe essere rapportato alla possibilità di interazione istantanea che autore dell'offesa e suo destinatario, entrambi utenti di una data ICT, hanno tra loro. A ben vedere, la possibilità di un'effettiva interazione tra offensore e offeso nonché l'istantaneità della comunicazione, intesa come immediata percepibilità delle espressioni lesive, rappresentano le condizioni più idonee a distinguere le diverse tipologie di offesa all'onore, anche quando vengono adottate modalità "tradizionali"⁷³. Rispetto a ogni singolo caso, pertanto, il giudice dovrebbe valutare – esaminando le caratteristiche della Rete e delle ICT coinvolte – se nel concreto si siano date queste due condizioni e così distinguere una diffamazione, penalmente rilevante, da una ingiuria aggravata, mero illecito civile.

L'interpretazione proposta, a parere di chi scrive, sarebbe quella più fedele alla *ratio* stessa della scelta di porre l'elemento della presenza/assenza dell'offeso come criterio di distinzione tra fatto più grave o meno grave. Per recuperare il significato di questo distinguo appare utile richiamare le parole del Carrara, che nella vigenza del precedente codice penale, già ne suggeriva l'adozione. Il maggior disvalore di un'offesa pronunciata in assenza della vittima dipende dal fatto che le «velenose asserzioni possono più facilmente prendere radice nella credulità di chi le ascoltò: perché quelle ragioni e dimostrazioni con le quali l'offeso poteva immediatamente smentirle, egli è impotente a presentare essendo lontano ed ignaro del fatto; e quando ne venga poscia in cognizione più assai difficile gli riuscirà dileguare le sinistre impressioni, e distruggere gli effetti della ingiuria già divulgatasi. Perloché anche il danno mediato, nel malefizio che si estrinsechi sotto cotesta forma, è assai più inteso e diffondibile per la coscienza dei maggiori ostacoli alla difesa privata»⁷⁴.

La presenza della vittima, invece, consente a costui di difendersi, di smentire l'asserzione offensiva, di svuotarla di significato, così che «del fatto non resti macchia sul nome dell'offeso, ed invece ne ricada disdoro e discredito sull'offensore nell'animo di tutti coloro che furono testimoni»⁷⁵. Non solo. L'assenza dell'offeso impedisce anche ai terzi ai quali è comunicata l'offesa di assistere alla reazione dell'interessato, potendo non esservi risposta alcuna (anche il silenzio, talvolta, parla). Non si tratta,

⁷³ Si consideri – a titolo esemplificativo – l'offesa all'onore pronunciata dal palco di uno stadio o di un evento qualsiasi nei confronti di uno degli spettatori. Ancorché offensore e offeso siano fisicamente presenti nello stesso luogo, contemporaneamente, nel momento in cui è pronunciata l'ingiuria, la vittima è di fatto impossibilitata a rispondere alle asserzioni offensive e ad interagire con chi le proferisce. Ne consegue che risulterebbe integrato il reato di diffamazione e non l'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nonostante l'offeso sia astrattamente presente all'ingiuria secondo coordinate spazio-temporali.

⁷⁴ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, p. 25.

⁷⁵ *Ibidem*.

esclusivamente, della possibilità di difendersi: se così fosse, non si vede per qual motivo un'offesa all'onore proferita pubblicamente ad un soggetto che si astiene dal difendersi, per timidezza o perché il fatto addebitato sia vero e non vi siano ragioni per approntare una difesa, non si trasformi in diffamazione. La presenza dell'offeso, invero, consente a costui di confrontarsi con l'offensore, di conoscere istantaneamente la dimensione dell'offesa (quali furono le parole o i segni utilizzati, ossia il contenuto esatto della comunicazione offensiva), e ai terzi di riconoscere, dal confronto tra offensore e offeso, se il comportamento del primo rappresenti un'ingiusta aggressione alla dignità del secondo.

L'assenza dell'offeso imprime, quindi, alla comunicazione contenente asserzioni offensive maggiore gravità, in quanto – non essendo immediato il riconoscimento della fonte o essendone impossibilitata la smentita – essa è suscettibile di circolare “anonimamente”, come *informazione oggettiva* piuttosto che di *asserzione soggettiva*.

Il criterio della presenza o dell'assenza dell'offeso sottintende, quindi, la capacità o l'incapacità di costui di intervenire direttamente rispetto alla lesione del suo onore e/o della sua reputazione, di intercettare la diffusione di una comunicazione offensiva prima che si radichi nella coscienza altrui o che provochi indebite impressioni sul proprio conto. In altri termini, l'assenza o la presenza dell'offeso sono il *significante*, mentre la capacità o incapacità dell'offeso di replicare istantaneamente alle offese ricevute il *significato*⁷⁶.

Quando il codice Rocco entrò in vigore, la presenza della vittima collocava offensore e offeso in una medesima spazio-temporale, da qui l'adozione del criterio per distinguere le due fattispecie. L'evoluzione dell'*Internet* e delle moderne ICT hanno però trasformato il concetto di “presenza” e “assenza”, di modo che – qualora ci si occupi di comunicazioni *online* o tramite ICT – la distinzione tra diffamazione e ingiuria dovrà basarsi sul *significato* che quel criterio (come *significante*) intendeva esprimere, ossia l'effettiva possibilità per l'offeso di replicare all'offesa entro le medesime coordinate spazio-temporali, assunte – queste – secondo le caratteristiche del *cyberspazio*.

Riprendendo la casistica prima riportata, trattata dalla giurisprudenza come fattispecie diffamatorie, e applicando la chiave interpretativa qui proposta, potremmo dire che, nel caso dell'inserimento di espressioni offensive sulla pagina personale dell'offeso o in calce ad un suo “post”, il titolare dell'*account* ha l'effettiva possibilità di

⁷⁶ Sul punto, non pare che ci discostiamo troppo dallo Spasari, secondo il quale: «Il primo requisito della diffamazione è, dunque, costituito non tanto dall'assenza del soggetto passivo quanto dalla impossibilità che egli percepisca direttamente l'offesa. Può darsi infatti che il soggetto passivo, pur presente, non sia attaccabile in maniera diretta o per ragioni obiettive o per le modalità scelte dall'agente: in tal caso è evidente che non si configura il delitto di ingiuria ma quello di diffamazione, qualora vi sia l'altro elemento della comunicazione con più persone. D'altro lato può aversi ingiuria anche nel caso di assenza dell'offeso, qualora, come nel caso di comunicazione telegrafica o telefonica ovvero di scritti o disegni a lui diretti, la trasmissione dell'addebito lesivo dell'onore gli venga fatta direttamente e diretta sia la percezione da parte sua. Quindi, soltanto la mancanza di una comunicazione diretta o direttamente percepibile dal destinatario caratterizza il delitto di diffamazione rispetto a quello di ingiuria, perché soltanto a una situazione del genere è legata la esistenza di una offesa alla reputazione del soggetto passivo». M. SPASARI, voce “Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, 1964, p. 485.

rispondere all'offensore, di modo che tutti gli utenti della Rete, che hanno visualizzato il contenuto degradante, possono altresì visualizzare quello pubblicato dall'offeso in sua difesa. La circostanza per la quale l'offeso si astenga dal rispondere non incide sul criterio della "presenza" o "assenza" così come, nel caso dell'ingiuria/diffamazione tradizionale, non rileva il silenzio dell'ingiuriato al cospetto di altre persone.

Parimenti, rispetto all'offesa trasmessa all'interno di un "gruppo" *WhatsApp* al quale appartengono offensore e offeso, occorre ammettere che la possibilità di interazione – tra i due – è massima. Se si rapporta la "presenza" dell'offeso alla sincronicità delle connessioni digitali, come propone la giurisprudenza di legittimità, l'integrazione di un reato (la diffamazione) piuttosto di un illecito civile (l'ingiuria) finirebbe per dipendere dal caso, ponendo – tra l'altro – un'incertezza circa l'effettiva consapevolezza, da parte dell'offensore, dell'assenza dell'interessato, la quale dovrebbe integrare l'elemento soggettivo della diffamazione.

Anche nel caso dell'invio di una *e-mail* offensiva dell'onore e/o della reputazione altrui all'interessato e a più destinatari in copia, non sembrerebbe suscettibile di integrare l'elemento in discorso. Infatti, l'offeso ha la possibilità di "rispondere" alle *e-mail* denigratorie, coinvolgendo tutti i medesimi destinatari e instaurando con ciascuno di essi – istantaneamente, con possibilità di intervento – una medesima conversazione. L'equiparazione della comunicazione via *e-mail* e di *instant-messaging* con quella epistolare, posta a fondamento delle valutazioni della Corte di Cassazione, è priva di logica perché trascura le caratteristiche e le peculiarità delle ICT. A differenza della lettera cartacea, infatti, l'impiego di strumenti di comunicazione digitale si distingue per: conoscibilità dei destinatari della comunicazione; conoscibilità del tempo della trasmissione; istantaneità della comunicazione offensiva e della risposta dell'offeso. L'inclusione dell'interessato tra i destinatari dell'*e-mail* offensiva e la possibilità di rispondere, coinvolgendo tutti gli altri destinatari, potrebbe quindi far considerare il fatto come ingiuria in presenza di più persone, piuttosto che una diffamazione⁷⁷.

5.2. L'offesa alla reputazione nel contesto dei Social networks, blog, forum e ICT.

Sempre sul piano dell'elemento oggettivo del fatto tipico, occorre riflettere se l'utilizzo di ICT per la comunicazione offensiva abbia possibili ricadute sull'evento

⁷⁷ In modo non dissimile L. SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2000, n. 2, p. 626. L'Autrice evidenzia che l'invio di *email* per il tramite di *mailing list* o su *forum* di discussione presenta caratteristiche proprie che ne impediscono l'equiparazione con la corrispondenza cartacea o, anche, con l'invio di *email* a più destinatari.

Per quanto riguarda il primo caso, infatti, non sarebbe possibile rinvenire i caratteri della corrispondenza tradizionale: quello della segretezza, ossia la possibilità di escludere terzi dalla lettura, e la formale unicità del destinatario, per cui – anche se inviata a più destinatari – è sempre letta da tutti disgiuntamente. Nota, l'Autrice, che l'invio di un messaggio a più destinatari contemporaneamente – ad esempio in un *forum* – è destinato e leggibile da tutti gli iscritti contemporaneamente. Di conseguenza, allora, non si tratterebbe di una comunicazione in "assenza" dell'offeso, bensì di un dialogo fra presenti, configurandosi per questo un'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (e non un concorso tra ingiuria e diffamazione).

giuridico contemplato dalla fattispecie di cui all'art. 595 c.p. Senza poterci troppo dilungare, in questa sede, sulla natura della diffamazione quale reato ad evento di danno o di pericolo⁷⁸, ci limitiamo ad osservare che la giurisprudenza oggi maggioritaria è orientata nel ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la comunicazione di espressioni potenzialmente lesive della reputazione altrui, non ritenendo necessario l'accertamento di un "danno" al bene giuridico tutelato⁷⁹.

Prestando fede a questo orientamento, in materia di comunicazioni tramite piattaforme digitali (come *social networks*) e altre ICT, occorre valutare se l'utilizzo di un linguaggio ingiurioso sia idoneo a ledere la reputazione dell'internauta entro il contesto sociale in cui egli sviluppa la sua esistenza. Non si tratta, però, di un pericolo che può desumersi astrattamente dalle parole utilizzate, bensì di un pericolo che deve essere concretamente valutato in base al contesto in cui si sviluppa l'azione. Perché il pericolo alla reputazione assumi concretezza, pertanto, non è possibile ignorare che taluni comportamenti, tradizionalmente ritenuti denigratori e/o ingiuriosi, si sono invece "normalizzati" a causa della diffusione generalizzata di nuovo registro espressivo e comunicativo, caratterizzato da un eloquio volgare e offensivo, nel contesto dei *social networks* e delle ICT⁸⁰.

Richiamarsi ad un fenomeno psicosociale quale la "normalizzazione" del linguaggio offensivo non vuol dire giustificare l'utilizzo (secondo la logica: "lo fanno tutti"); significa, piuttosto, evidenziare il prodursi di un'assuefazione degli internauti a contenuti ingiuriosi, la quale impedisce che comunicazioni di tal fatta siano, per sé stesse, idonee a ledere l'onore o la reputazione altrui entro quel contesto⁸¹. Specialmente

⁷⁸ In materia di delitti contro l'onore, nel corso degli anni si sono distinte diverse elaborazioni del concetto di "onore". In particolare: quella denominata "fattuale", secondo la quale i beni giuridici tutelati dalle norme rappresenterebbero entità astrattamente riscontrabili, opposta a quella definita "normativa", a mente della quale l'onore costituirebbe un valore inerente alla persona umana e alla sua dignità, in quanto tale suscettibile di tutela. Si rimanda, *ex multis*, a: E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, pp. 3 e ss.; A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, pp. 333 e ss.; R. GUERINI, *La tutela penale dell'onore come diritto della personalità*, in *STUDI SENESI*, 2019, n. 1-2, pp. 20 e ss.

⁷⁹ Cfr. ad esempio Cassazione penale, Sez. I, 21/12/2010, n. 2739: «Occorre premettere che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (*rectius* dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa». Anche il Manzini prende chiara posizione nell'interpretare la fattispecie in esame come reato di pericolo, ritenendo non richiesto, per la sua consumazione, il verificarsi di un danno qualsiasi nella reputazione. Basterebbe, dunque, l'offesa «con la idoneità, che è inerente alla sua nozione, di ledere i detti beni giuridici, se anche in concreto non sia riuscita a lederli». V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, pp. 366-367. Così anche: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Speciale*, 1999, 13° ed., p. 192; *Contra* cfr. P. NUVOLONE, *L'evento e il dolo nella diffamazione*, in *Riv. it. Dir. pen.*, 1949, p. 573; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, p. 216; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale. I Delitti contro la persona.*, 2011, 3° ed., pp. 99 e 104.

⁸⁰ Cfr. *Supra*, nota 41.

⁸¹ In questo senso si accoglie positivamente una recente sentenza della giurisprudenza di merito, che – sebbene pronunciata in sede civile e riferita all'antigiuridicità piuttosto che all'atipicità dello scritto – ci pare cogliere nel segno. Così afferma: «Per un verso, e premesso che la continenza formale e sostanziale della critica è definita anche dal contesto in cui la critica si inserisce, gli utenti dei social network sono consapevoli

tra gli utenti dei *social networks* (ma altrettanto può dirsi con riguardo ai *blog, forum* e agli altri canali di comunicazione *online*), si riscontra, infatti, una sorta di “desensibilizzazione”⁸² alla lettura di contenuti scurrili, denigratori e virulenti. Se la generalità degli utenti trova irrilevante e non significativo l’utilizzo gratuito di espressioni *latu sensu* ingiuriose, il rischio che si produca, tra di essi, una disistima del soggetto offeso o che sia pregiudicata l’opinione dell’ingiuriato presso la collettività è, allora, in concreto inesistente.

Non si vuole, con questo, riconoscere all’internauta la licenza di denigrare o di utilizzare un eloquio offensivo per esprimere le proprie opinioni. Il fatto rimane lesivo dell’onore del destinatario delle offese, ma tale offesa può apparire, in taluni casi, concretamente inidonea a nuocere alla reputazione dell’offeso, intesa quale: «l’opinione favorevole e, quindi, la stima che i consociati hanno di una determinata persona sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo sociale»⁸³.

Nel contesto attuale sembra, allora, proficuo recuperare il dibattito sulla diversità delle componenti dell’onore, per anni sopito dalla giurisprudenza che ha ritenuto egualmente offesi, nell’ingiuria e nella diffamazione, l’onore, la dignità, il decoro e la reputazione⁸⁴, così espungendo dalla diffamazione tutte quelle offese che, pur sgradite all’offeso, non hanno alcuna possibilità di incidere negativamente nei rapporti tra costui e il resto dei consociati.

5.3. *Turpiloquio online ed elemento soggettivo della diffamazione.*

In tema di elemento soggettivo, si ritiene solitamente che il dolo della diffamazione non si identifichi con l’*animus diffamandi*, bensì nella generica consapevolezza dell’utilizzo di espressioni offensive all’altrui reputazione⁸⁵. Occorre, poi, ricordare che

che i post propri e altrui sono caratterizzati da elevati soggettivismo, improvvisazione e relatività, oltre che da strutturale apertura a immediati commenti contrastanti e smentite, che *hanno l’effetto di limitare la loro potenzialità lesiva della reputazione*: sono cioè consapevoli che i frequentissimi sconfinamenti dall’area propria dei diritti di cronaca e di critica che vi si verificano (messaggi con toni sguaiati, enfatici, deliberatamente faziosi, che offrono in termini generici rappresentazioni falsate e denigratorie di persone o eventi) si condannano da soli a una sostanziale irrilevanza e a una pratica inoffensività; *ciò comporta una sorta di desensibilizzazione oggettiva* in relazione ai confronti sui social network, la quale impone un vaglio particolarmente penetrante al fine di individuarne l’effettiva valenza diffamatoria». Tribunale di Lanciano, Sez. I, 20/01/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 20/01/2022) n. 43, reperibile su *DeJure.it* (corsivi nostri).

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Così M. SPASARI, voce “Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)”, p. 482. In giurisprudenza, si rimanda, *ex multis*, a Cassazione, sez. V, 25/01/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 01/04/2022), n. 12186: «In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico” (cfr. Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, dep. il 24/03/1995, Labertini, Padovani e al. Rv. 201054 - 01)».

⁸⁴ Si rimanda, sull’argomento, ad A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, pp. 505 e ss.

⁸⁵ Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, Sez. V, 15/04/2014, n. 7715): «In tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l’*animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo

il dolo – ricadendo su tutti gli elementi del fatto tipico – deve altresì coinvolgere la comunicazione a più persone⁸⁶.

Ebbene, valutando ancora l'utilizzo di espressioni volgari e offensive su *social networks, blog, forum* e tramite i canali delle ICT, non può certo negarsi che la diffusività e "normalizzazione" di un certo stile comunicativo incida anche sul piano dell'elemento soggettivo. Prima di darne ragione, puntualizziamo, ancora una volta, che la reiterata violazione di una norma penale entro un dato contesto sociale, da parte della generalità dei consociati, non vale certo a privare la norma della sua validità e a sottrarle efficacia per desuetudine.

Ciò premesso, occorre però constatare che, in numerosi casi, la CMC produce un effetto disinibente negli internauti e, parallelamente, favorisce processi di deindividuazione che non consentono agli utenti della Rete di afferrare l'idoneità offensiva del proprio *modus exprimendi* e di comprendere come il proprio agire possa avere ricadute negative anche al di fuori del contesto virtuale in cui ci si esprime. Una vera e propria "ignoranza", di cui la società è in parte corresponsabile, per non aver saputo apprestare – al pari passo di uno sviluppo tecnologico – una minima educazione al digitale né modelli comportamentali alternativi.

Sulla scorta di questa considerazione potrebbe, allora, escludersi – in capo all'offensore – il dolo generico della diffamazione (inteso come rappresentazione e volontà dell'utilizzo di espressioni offensive), osservando che in concreto il soggetto agente fosse inconsapevole o, comunque, ignorasse che il proprio linguaggio, oltre che lesivo dell'onore dell'offeso, fosse altresì idoneo a ledere la sua reputazione⁸⁷.

Altro elemento da dover considerare è rappresentato dalla coscienza e volontà di comunicare con più persone e non con l'offeso. Sul punto la giurisprudenza non sembra

generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente, (così Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390; v. anche Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 - dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631)». In dottrina, similmente F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, p. 203; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale*, p. 104; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, p. 216. È, dunque, rimasta isolata, in dottrina, la tesi secondo la quale il reato di diffamazione richiedesse un particolare *animus*. Cfr. ad esempio il Florian, a parere del quale: «La figura del vero diffamatore sorge invece quando l'individuo è sospinto all'accusa da moventi strettamente egoistici, da basse passioni di vendetta o di avidità; quando il fine propostosi non è l'interesse generale, ma il disonore del colpito puramente e semplicemente; quando infine vi sia antisocialità nei motivi e nel fine che ispirarono l'agente». E. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, p. 16.

⁸⁶ In questo senso: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, p. 203; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, p. 252.

⁸⁷ Anche il Manzini (cfr., *Trattato di diritto penale italiano*, p. 511) osservava che il dolo del reato di ingiuria e della diffamazione possa escludersi se, le espressioni o i gesti adoperati siano – in un dato contesto, ossia in modo generalizzato – utilizzati senza l'intenzione di offendere. È pur vero che il Manzini teneva a precisare che la "mala abitudine individuale", ancorché diffusa in un dato contesto, non fosse sufficiente a escludere il dolo; ciononostante, avendo riguardo alla diffusione di linguaggio virulento sulla Rete, ci si accorge ben presto che non si tratta di un semplice "attitudine individuale" né di un comportamento di determinato gruppo di utenti o di ICT, quanto – piuttosto – di un fenomeno endemico all'*Internet* nel suo complesso.

dare rilievo al fatto che, specialmente quando si “postano” commenti ingiuriosi sulla bacheca *Facebook* (o altro *social network*) dell’offeso o in calce a suoi *post*, o ancora su gruppi di *WhatsApp*, l’autore della comunicazione si rivolge direttamente all’offeso⁸⁸. Il concetto di “presenza”, come abbiamo visto, si declina diversamente quando il soggetto fa ricorso alla Rete e alle ICT, consentendo di valutare una comunicazione come “diretta” all’offeso anche se avvenga a distanza, passando per canali di ICT. Pertanto, potrebbe escludersi il dolo della “comunicazione a più persone” nei casi in cui il soggetto, fermi i requisiti della presenza come indicati precedentemente, interagisca direttamente con colui che intende offendere⁸⁹. D’altronde, se accogliessimo una nozione di “presenza” intesa come sincronicità delle connessioni⁹⁰, quanto all’elemento psicologico potrebbe sempre sospettarsi che il soggetto versasse in errore sulla “presenza” dell’offeso, che, ai sensi dell’art. 47 c.p., escluderebbe la punibilità per il reato di diffamazione.

È pur vero, infine, che l’autore di un *post* diffamatorio nel momento in cui inserisce materiale offensivo *online* è consapevole che, oltre all’autore, anche altri soggetti prenderanno visione di quella medesima comunicazione. Tuttavia, il dolo – addirittura nelle forme di quello diretto ed eventuale – circa il fatto che altre persone assistano alla comunicazione non dovrebbe rilevare ai fini dell’integrazione della diffamazione, in quanto assorbito nell’ipotesi di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (oggi penalmente irrilevante).

6. Conclusioni.

Ridurre la fenomenologia dei comportamenti devianti *online* a forme alternative di reati “tradizionali” equivale ad interpretare nuove realtà con schemi anacronistici. Come si è detto, uno studio approfondito delle moderne ICT, della Rete e delle sue applicazioni evidenzia l’insorgere di nuove fenomenologie, che hanno poco a che fare con quelle

⁸⁸ In un precedente, oramai isolato, in riferimento alla condotta di chi avesse affisso sul garage di un privato un cartello recante la dicitura “siete dei ladri”, la Cassazione aveva fatto attuazione del principio per cui «l’elemento di distinzione fra i reati di ingiuria e di diffamazione è costituito dal fatto che, nella prima ipotesi delittuosa, il mezzo di comunicazione (verbale o scritto) utilizzato dall’agente è rivolto all’offeso; mentre la seconda ipotesi è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall’offeso, il quale non è presente al compimento dell’atto lesivo della sua reputazione». Così argomentando, aveva quindi ritenuto che, per il tenore dello scritto e per le modalità della sua collocazione (in appoggio alla porta del garage delle odierne parti civili), la condotta avesse costituito una forma di comunicazione direttamente rivolta alle persone offese. Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 03/02/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 24/05/2010), n. 19544.

⁸⁹ Se, al contrario, il soggetto agente, invece di inserire commenti denigratori direttamente sulla pagina personale dell’offeso, provvedesse a pubblicarli sulla propria bacheca personale, sarebbe certo indizio di una volontà di comunicare con più persone e non, direttamente, con l’offeso.

⁹⁰ È, di fatto, il criterio applicato dalla recente giurisprudenza (cfr. Cassazione penale, Sez. V, 10/06/2022, n. 28675) in tema di comunicazione offensiva dell’onore altrui mediante messaggistica istantanea. Nello specifico la Corte ha evidenziato che: «La percezione da parte della vittima dell’offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di WhatsApp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente».

tradizionali, in termini di tipo criminologico d'autore, sul piano degli elementi del fatto tipico e dell'evento giuridico. Dare autonoma rilevanza a queste espressioni dell'agire umano, *de iure condito et de iure condendo*, non significa necessariamente attribuire all'illecito una configurazione personologica, ricordando il disvalore penale alla personalità dell'autore piuttosto che al fatto. Significa, al contrario, prendere atto di una diversità fattuale e trasporla in termini giuridici secondo una molteplicità di fini: rispetto alla corretta qualificazione giuridica del fatto concreto; alla valutazione del grado di colpevolezza dell'autore; all'accertamento della sua imputabilità; in termini di concreta offensività; sul piano sanzionatorio, *etc.*

La tesi sembra trovare conferma quando si considera l'utilizzo di un linguaggio offensivo all'interno della Rete: l'impiego di ICT per il turpiloquio non costituisce una mera evoluzione – in chiave tecnologica – del reato di diffamazione. Rappresenta, piuttosto, un fenomeno diverso (non necessariamente criminoso), che fonda le proprie radici nel mutamento psicosociale indotto dallo sviluppo digitale.

Siamo abituati a concepire le moderne ICT come strumenti a nostro servizio e sotto il nostro dominio⁹¹, mediante i quali interagiamo con il mondo e con gli altri. Al contrario dovremmo accorgerci che «tali tecnologie sono divenute forze ambientali, antropologiche, sociali e interpretative [che] creano e forgianno la nostra realtà fisica e intellettuale, modificano la nostra autocomprensione, cambiano il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi, aggiornano la nostra interpretazione del mondo, e fanno tutto ciò in maniera pervasiva, profonda e incessante»⁹².

Lo sviluppo e l'ampliamento dell'*Internet*, nonché la pervasività delle ICT hanno prodotto profonde trasformazioni nella società, nella cultura e nella mente dell'uomo, che spingono a riconsiderare, aggiornare e integrare alcune categorie della nostra materia e a ricercare nuove soluzioni per un sistema di giustizia penale non anacronistico.

Secondo tali direttive, valorizzando l'incidenza diretta che la struttura della Rete può assumere rispetto alla tenuta e diffusione di un linguaggio offensivo dell'onore altrui, si è cercato di dimostrare come la considerazione del contesto virtuale in cui si sviluppa il fatto può modificarne la sua rilevanza giuridica. Perché la comunicazione degradante *online* possa rientrare nella cornice della diffamazione, nella sua forma aggravata, è necessario che tutti gli elementi del fatto tipico siano riletti alla luce delle caratteristiche del *cyberspazio* e delle sue applicazioni. Non è possibile limitarsi a riportare entro categorie classiche concetti che non hanno precedenti: assimilare *sic et simpliciter* l'utilizzo di ICT alla comunicazione epistolare appare un approccio riduttivo,

⁹¹ Qui ritorna alla mente l'avvertimento di Galimberti, a cui si è già fatto cenno nelle prime righe del presente elaborato, circa l'illusione di dominare la tecnica.

⁹² L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, trad. it. a cura di M. DURANTE, Raffaello Cortina Editore, 2017, *Introduzione*. È, dunque, sulla valorizzazione di queste caratteristiche che possiamo concludere: «La matrice tecnologica non può essere ridotta, in vero, ad un mero fatto tecnico, poiché le tecnologie dell'informazione, oltre a modificare le condotte e lo stesso modo di pensare del soggetto agente, sono allo stesso tempo figlie di una visione sensibilmente diversa del modo di concepire le relazioni umane in generale ed anche quelle aventi natura criminale». P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica*, p. 140-141.

insuscettibile di comprendere l'impatto reale che l'evoluzione digitale della comunicazione sta producendo nelle società moderne.

Una volta accertata la sussistenza degli elementi tipici di un reato, è chiaro che siano indifferenti i tratti criminologici dell'autore: l'assioma secondo il quale ad essere punito è il reato e non il suo autore, rappresenta indiscutibilmente uno dei caposaldi per un ordinamento liberale. La descrizione normativa di fatti di reato (la diffamazione), piuttosto che di personalità criminose (il giornalista che vuol fare clamore; il politico che vuole screditare l'avversario; il chiacchiericcio tra conoscenti; gli opinionisti dei *social network*), se da una parte incardina il diritto penale sulla tutela dei beni giuridici, dall'altra, però, si risolve nella parificazione giuridica di fenomenologie diverse e molto distanti tra loro⁹³. Questa perdita eterogeneità potrebbe, allora, riacquistarsi sul piano della sanzione, mediante una diversificazione delle pene principali che consenta di tenere conto delle diverse fenomenologie criminose⁹⁴.

L'analisi del *cybercrime* rende ancor più evidente, pertanto, la necessità di superare un apparato punitivo «nella sostanza [ancora] monosanzionatorio»⁹⁵, ancorato ad un paradigma retribuzionistico, e di prevedere in sua vece risposte sanzionatorie «di tipo progettuale», e in particolare «prescrittivo»⁹⁶, nei confronti dei reati, adeguandole alle diverse tipologie criminose di volta in volta riscontrate. Questo processo innovativo – che non richiederebbe grandi sconvolgimenti – rappresenta un'opzione concreta per adeguare il diritto penale a quel mutamento dell'umano, innescato dallo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, che il giurista di oggi – specialmente se penalista – non può continuare ad ignorare.

Prevedere pene prescrittive adeguate alla natura contingente dei *cybercrimes* significherebbe, in aggiunta, farsi carico di quei profili di corresponsabilità sociale⁹⁷, dovuti in larga parte ad una liberalizzazione dell'*Internet* senza istruzione e informazione, e con l'effetto impegnarsi – seppure *ex post* – per una vera e propria (ri)educazione del condannato.

Sapere che tipo di incidenza possa avere l'*Internet* nella tenuta di comportamenti antisociali consente, non solo, di adeguare la tutela penale alle situazioni di concreto disvalore (secondo, anche, il principio *suum cuique tribuere*), ma, soprattutto, di

⁹³ Riecheggia, qui, il dibattito circa i rapporti tra dogmatica e politica criminale; tra principio di materialità e colpevolezza, come tratteggiati in F. BRICOLA, *Rapporti tra dogmatica e politica criminale* in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, n. 1, p. 1 e ss.

⁹⁴ Cfr. L. EUSEBI, "Gestire" il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena "ritorsione", in C. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G. GATTA, *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, 2018, p. 228.

⁹⁵ Così, recentemente, L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, n. 3, p. 824.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ Cfr. L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, n. 4, pp. 1160, secondo il quale occorre «superare l'idea stessa che possa darsi una criminalità estranea all'assetto sociale, criminalità di cui quest'ultimo, quale esso sia, risulti autorizzato a disconoscere ogni corresponsabilità, pervenendo in tal modo a concepire l'agente di reato come radicalmente *altro*, cioè come *nemico*. In altre parole: solo una società che non si ritenga giusta – una società perfetta non esisterà *mai* – saprà concepire modalità non retribuzionistiche di prevenzione».

comprendere quali strumenti di politica criminale adottare per contrastare il fenomeno. Infatti, fintantoché non si supera l'equivoco della neutralità della tecnologia e non si prende atto che questa fenomenologia criminosa è nuova e dai tratti peculiari, non sarà possibile avviare una politica-criminale adeguata, in grado di contrastare efficacemente i fattori (personali, economici, culturali, ecc.) che favoriscono tale forma di criminalità.

Se l'obiettivo è arginare il diffondersi di un linguaggio offensivo sulla Rete non è possibile limitarsi ad invocare il diritto penale contro i cd. "opinionisti social". È essenziale, invece, prevedere interventi di prevenzione primaria, su entrambi i piani in cui essa si articola: quello educativo-culturale e politico-sociale e quello coinvolge i settori dell'ordinamento diversi dal penale, che individuano norme giuridiche specificamente orientate a ostacolare l'operatività dei menzionati fattori criminogenetici⁹⁸.

Nell'ottica di un intervento di prevenzione primaria rispetto al diffondersi di un linguaggio degradante *online*, sarebbe quindi utile promuovere un'educazione al digitale, alle interazioni sociali *online*, oggi mancante, rivolgendosi in particolar modo ai cd. *nativi digitali*⁹⁹, i quali come si diceva, stante l'abisso generazionale con i loro predecessori, sono proclivi a formarsi in comunità auto-referenziate, entro le quali apprendono per imitazione i propri modelli comportamentali¹⁰⁰. A tali fini è, dunque, fondamentale la collaborazione con le famiglie, le istituzioni e gli attori privati che a diverso titolo concorrono a creare e gestire il sistema di interconnessioni virtuali (come gli sviluppatori di *social networks* o di altre applicazioni del *Web*), ai quali è demandato il compito di prevedere strumenti di prevenzione *by design*, come ad esempio la celere rimozione di contenuti illeciti o gratuitamente degradanti; l'esclusione dei minori da circuiti a contenuto erotico, *etc.*

⁹⁸ Cfr. L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma*, p. 1164. Si rimanda, sul punto, anche a: K. LÜDERSSEN, *Il declino del diritto penale*, a cura di L. EUSEBI, Giuffrè, 2005; L. EUSEBI, *Crisi del sistema di giustizia penale e percorsi di riforma. Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Democrazia e diritto*, 2000, n. 2, pp. 114 e ss; ID., "Gestire" il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena "ritorsione", pp. 223 e ss. Sul punto, si ritiene utile il richiamo al contenuto e ai riferimenti bibliografici presenti in M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, p. 86, nota 27.

⁹⁹ In tal senso, degne di plauso sono tutte quelle iniziative e campagne informative di cui si stanno facendo carico i diversi corpi della Polizia e la società civile (plurime sono le iniziative promosse dagli Enti del Terzo Settore), specialmente presso gli istituti scolastici.

¹⁰⁰ Cfr. T. CANTELMINI - E. LAMBIASE, *Tecnoliquidità*, p. 48.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**